LEGGE 18 giugno 2009, n. 69

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile. (09G0069)

Vigente al: 4-10-2015

CAPO I
INNOVAZIONE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.
(Banda larga)

1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni e nel rispetto dell'articolo 4, comma 3, lettera h), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, individua un programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per facilitare l'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private all'evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e di comunicazione del Paese. Nell'individuare le infrastrutture di cui al presente comma, il Governo procede secondo finalita' di riequilibrio socio-economico tra le areedel territorio nazionale. Il Governo individua e sottopone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per l'approvazione nel programma le risorse necessarie, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Al relativo finanziamento si provvede con una dotazione ***(( fino ad un massimo ))*** di 800 milioni di euro per il periodo 2007-2013 a valere sulle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. In ogni caso e' fatta salva la ripartizione dell'85 per cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno.

2. La progettazione e la realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1 nelle aree sottoutilizzate possono avvenire mediante modalita' di finanza di progetto ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nell'ambito dei criteri di valutazione delle proposte o delle offerte deve essere indicata come prioritaria la condizione che i progetti, nelle soluzioni tecniche e di assetto imprenditoriale, contribuiscano allo sviluppo di un sistema di reti aperto alla concorrenza, nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie.

3. A vale e sul fondo di cui al comma 1 sono finanziati gli interventi che, nelle aree sottoutilizzate, incentivino la razionalizzazione dell'uso dello spettro radio al fine di favorire l'accesso radio a larghissima banda e la comleta digitalizzazione delle reti di diffusione, 4 tal fine prevedendo il sostegno ad interventi di ristrutturazione dei sistemi di trasmissione e collegamento anche utilizzati dalle amministrazioni civili e militari dello Stato, favorendo altresi' la liberazione delle bande di frequenza utili ai sistemi avanzati di comunicazione.

4. E' attribuito al Ministero dello sviluppo economico il coordinamento dei progetti di cui al comma 2 anche attraverso la previsione della stipulazione di accordi di programma con le regioni interessate. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio della sua funzione di coordinamento, si avvale del parere dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che e' rilasciato avuto riguardo al rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma 2 e degli articoli 4 e 13 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

5. All'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"15-bis. Per gli interventi di installazione di reti e impianti
di comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondita' minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, puo' essere ridotta previo accordo con l'ente proprietario della strada".
6. All'articolo 231, comma 3, del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, si applicano le disposizioni di cui al capo V del titolo II del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni".
7. Le disposizioni dell'articolo 2-bis, comma 13, del decreto-legge
23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, si applicano anche alle innovazioni condominiali relative ai lavori di ammodernamento necessari al passaggio dei cavi in fibra ottica.
CAPO II
SEMPLIFICAZIONI

Art. 2.
(Societa' di consulenza finanziaria)

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 18-bis e' inserito il seguente:
"Art. 18-ter. - (Societa' di consulenza finanziaria). - 1. A decorrere dal 1° ottobre 2009, la riserva di attivita' di cui all'articolo 18 non pregiudica la possibilita' per le societa' costituite in forma di societa' per azioni o societa' a responsabilita' limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, puo' prevedere il possesso, da parte degli esponenti aziendali, dei requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza.
3. Nell'albo di cui all'articolo 18-bis, comma 2, e' istituita una sezione dedicata alle societa' di consulenza finanziaria per la quale si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo".

Art. 3.
(Chiarezza dei testi normativi)

1. Al capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, prima dell'articolo 14 e' inserito il seguente:
"Art. 13-bis. - (Chiarezza dei testi normativi). - 1. Il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, provvede a che:
a) ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare
norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate;
b) ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative,
nonche' in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione, contestualmente indichi, in forma integrale o in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare.
2. Le disposizioni della presente legge in materia di chiarezza dei testi normativi costituiscono principi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.
3. Periodicamente, e comunque almeno ogni sette anni, si provvede all'aggiornamento dei codici e dei testi unici con i medesimi criteri e procedure previsti nell'articolo 17-bis adottando, nel corpo del testo aggiornato, le opportune evidenziazioni.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta atti di indirizzo e coordinamento per assicurare che gli interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino, mediante l'adozione di codici e di testi unici, siano attuati esclusivamente mediante modifica o integrazione delle disposizioni contenute nei corrispondenti codici e testi unici".

Art. 4.
(Semplificazione della legislazione)

1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 14 e' sostituito dai seguenti:
"14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,

decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o
implicita;
b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro
funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione
comporterebbe lesione dei diritti costituzionali;
d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la
regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;
e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per
settori omogenei
o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della
normativa;
g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione
comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica;
h) identificazione delle disposizioni contenute nei decreti
ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
14-bis. Nelle materie appartenenti alla legislazione regionale, le disposizioni normative statali, che restano in vigore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle relative disposizioni regionali.
14-ter. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 17, decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 14, ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.
14-quater. Il Governo e' altresi' delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 14-ter, uno o piu' decreti legislativi recanti l'abrogazione espressa, con la medesima decorrenza prevista dal comma 14-ter, di disposizioni legislative statali ricadenti fra quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 14, anche se pubblicate successivamente al 1° gennaio 1970";
b) il comma 16 e' abrogato;
c) il comma 17 e' sostituito dal seguente:
"17. Rimangono in vigore:
a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale,
nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e inogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe la denominazione codice ovvero testo unico;
b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli organi
costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonche' le disposizioni relative all'ordinamento delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione;
c) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le
reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;
d) le disposizioni che costituiscono adempimenti imposti dalla
normativa comunitaria e quelle occorrenti per la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali;
e) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale";
d) dopo il comma 18 e' inserito il seguente:
"18-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di riassetto di cui al comma 18, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi";
e) al comma 19, le parole: "una Commissione parlamentare" sono
sostituite dalle seguenti: "la "Commissione parlamentare per la semplificazione", di seguito denominata "Commissione"";
f) il comma 21 e' sostituito dal seguente:
"21. La Commissione:
a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui ai
commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del procedimento

per l'abrogazione generalizzata di norme di cui al comma 14- ter e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere;
c) esercita i compiti di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 15
marzo 1997, n. 59";
g) il comma 22 e' sostituito dal seguente:
"22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Se il termine previsto per il parere della Commissione cade nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei termini previsti dai commi 14, 14-quater,
15, 18 e 18-bis, la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni".
2. All'allegato 1 annesso al decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009,
n. 9, sono soppresse le voci di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge, concernenti le leggi di ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali relative al periodo 1861-1948.

Art. 5.
(Modifiche alla disciplina dei regolamenti.
Testi unici compilativi).

1. All'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: "Consiglio di Stato" sono inserite le
seguenti: "e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete".
2. Nel capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo l'articolo 17 e' aggiunto il seguente:
"Art. 17-bis. - (Testi unici compilativi). -1. Il Governo provvede, mediante testi unici compilativi, a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e settori omogenei, attenendosi ai seguenti criteri:
a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
b) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da
successive disposizioni;
c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti in
modo da garantire la coerenza logica e sistematica della normativa;
d) ricognizione delle disposizioni, non inserite nel testo unico,
che restano comunque in vigore.
2. Lo schema di ciascun testo unico e' deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Ciascun testo unico e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri.
3. Il Governo puo' demandare la redazione degli schemi di testi unici ai sensi dell'articolo 14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al Consiglio di Stato, che ha facolta' di avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche, in numero non superiore a cinque, nell'ambito dei propri ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non e' acquisito il parere dello stesso, previsto ai sensi dell'articolo 16, primo comma, numero 3°, del citato testo unico di cui al regio decreto n. 1054 del 1924, dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del comma 2 del presente articolo".

Art. 6.
(Misure per la semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari)

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono disciplinati i procedimenti in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria, di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 1°

ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nell'osservanza dei principi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche' dei seguenti criteri:
a) semplificazione e accelerazione dei procedimenti relativi ai
trasferimenti finanziari all'estero e alla loro gestione;
b) semplificazione e razionalizzazione della struttura e della
gestione del bilancio delle sedi all'estero, ai fini della razionalizzazione della spesa;
c) garanzia di opportune procedure di verifica e controllo delle
attivita' svolte nell'ambito dell'autonomia gestionale e finanziaria di cui al presente comma, con particolare riferimento alla gestione contabile e delle risorse umane.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1, sono abrogati:
a) il comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
b) gli articoli 1, 3, 4, 8 e 9 del decreto legislativo 15 dicembre
2006, n. 307;
c) l'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;
d) i commi 1318, 1320 e 1321 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296;
e) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 marzo 2000, n. 120.

Art. 7.

(Certezza dei tempi di conclusione del procedimento)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, dopo le parole: "di efficacia" sono inserite le seguenti: ", di imparzialita'";
2) al comma 1-ter, dopo le parole: "il rispetto" sono inserite le seguenti: "dei criteri e";
b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita' del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.
8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, puo' essere

proposto anche senza necessita' di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il giudice amministrativo puo' conoscere della fondatezza dell'istanza. E' fatta salva la riproponibilita' dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.
9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilita' dirigenziale";
c) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
"Art. 2-bis. - (Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento). - 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
2. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni";
d) il comma 5 dell'articolo 20 e' sostituito dal seguente:
"5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis".
2. Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti; di esso si tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta le linee di indirizzo per l'attuazione del presente articolo e per i casi di grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento.
3. In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti o i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine indicato al primo periodo. Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 del citato articolo 2 della legge n. 241 del 1990 si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai termini di cui ai commi 3 e 4 del citato articolo 2 della legge n. 241 del 1990 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio,di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come rispettivamente sostituito e introdotto dal presente articolo.

Art. 8.

(Certezza dei tempi in caso di attivita' consultiva e valutazioni tecniche)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dall'articolo 7 della presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16:
1) al comma 1, primo periodo, la parola: "quarantacinque" e' sostituita dalla seguente: "venti";
2) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", che comunque non puo' superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta";
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, e' in facolta' dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non puo' essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma";
4) al comma 4, le parole: "il termine di cui al comma 1 puo' essere interrotto" sono sostituite dalle seguenti: ", i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti";
5) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici";
6) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
"6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,

n. 163, e successive modificazioni";
b) all'articolo 25, comma 4, quarto periodo, dopo le parole: "Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta e' inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27" sono aggiunte le seguenti: "nonche' presso l'amministrazione resistente".

Art. 9.
(Conferenza di servizi e silenzio assenso)

1. All'articolo 14-ter, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"e puo' svolgersi per via telematica".
2. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.
2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempi menti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attivita'. Agli stessi e' inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione".
3. Al comma I dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: "all'immigrazione," sono inserite le seguenti: "all'asilo, alla cittadinanza,". Al comma 4 dell'articolo 20 della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, le parole: "e l'immigrazione" sono sostituite dalle seguenti: ", l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza".
4. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attivita' abbia ad oggetto l'esercizio di attivita' di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, l'attivita' puo' essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente".
5. Al comma 3 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: "dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2," sono inserite le seguenti: "o, nei casi di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 2, nel termine di trenta giorni dalla data della presentazione della dichiarazione,".
6. Al comma 5 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, puo' riguardare anche gli atti di assenso formati in virtu' delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20".
7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 10.
(Tutela degli interessati nei procedimenti amministrativi di competenza delle regioni e degli enti locali)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dalla presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalita' di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attivita' amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialita' e la trasparenza";
b) all'articolo 29:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresi', alle societa' con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonche' quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche";
2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di individuarne un

responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa, nonche' quelle relative alla durata massima dei procedimenti.
2-ter. Attengono altresi' ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la dichiarazione di inizio attivita' e il silenzio assenso, salva la possibilita' di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano.
2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.
2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione".

Art. 11.

(Delega al Governo in materia di nuovi ser vizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nonche' disposizioni concernenti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti)

1. Ferme restando le competenze regionali, il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi finalizzati all'individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attivita' del medico di medicina generale, anche con l'obiettivo di garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, al fine di favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche;
b) collaborare ai programmi di educazione sanitaria della popolazione realizzati a livello nazionale e regionale, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari;
c) realizzare, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, anche effettuando analisi di laboratorio di prima istanza nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l'attivita' di prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe;
d) consentire, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, la prenotazione in farmacia di visite ed esami specialistici presso le strutture pubbliche e private convenzionate, anche prevedendo la possibilita' di pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e di ritiro del referto in farmacia;
e) prevedere forme di remunerazione delle attivita' di cui al presente comma da parte del Servizio sanitario nazionale entro il limite dell'accertata diminuzione degli oneri derivante, per il medesimo Servizio sanitario nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo svolgimento delle suddette attivita' da parte delle farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
f) rivedere i requisiti di ruralita' di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 221, al fine di riservare la corresponsione dell'indennita' annua di residenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, in presenza di situazioni di effettivo disagio in relazione alla localizzazione delle farmacie e all'ampiezza del territorio servito.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente comma, ciascuno dei quali corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
3. Nel caso in cui ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti siano richiesti da qualsiasi pubblica amministrazione atti, documenti, provvedimenti, copia degli stessi, dati, rilevazioni statistiche e informazioni che siano o debbano essere gia' nella disponibilita' di altri enti pubblici, gli uffici comunali di

riferimento sono tenuti unicamente ad indicare presso quali enti, amministrazioni o uffici siano disponibili gli atti, i dati o le informazioni loro richieste, senza che tale procedura comporti alcuna penalizzazione.

Art. 12.

(Delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia ambientale)

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2010, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla stessa legge.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro per le politiche europee e con gli altri Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono altresi' meglio precisare quali devonoessere intese le caratteristiche ambientali ai fini dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo per interventi di miglioramento ambientale anche di siti non degradati, nel senso di prevedere l'accertamento delle caratteristiche qualitative chimico-fisiche e geotecniche che devono essere compatibili con il sito di destinazione.

Art. 13.

(Cooperazione allo sviluppo internazionale)

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti:
a) gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi indicati dal decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45;
b) gli interventi nelle ulteriori aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, finalizzati al superamento delle criticita' di natura umanitaria, sociale o economica. ***((8))***
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti, in particolare:
a) le modalita' di approvazione degli interventi, in conformita' all'articolo 11, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, e all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426;
b) le specifiche e motivate deroghe alle norme di contabilita' generale dello Stato;
c) i presupposti per il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici;
d) le modalita' di svolgimento delle procedure negoziate. ***((8))***
3. Il decreto di cui al comma 1, relativamente agli interventi di cooperazione di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e' emanato nel rispetto delle disposizioni, contenute nel regolamento di cui all'articolo 5 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, attuative di quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo 5.***((8))***
4. Nell'individuazione delle aree di intervento di cui al comma 1, lettera b), e' data priorita' ai Paesi che hanno sottoscritto accordi di rimpatrio o di collaborazione nella gestione dei flussi dell'immigrazione clandestina ovvero diretti ad agevolare l'esecuzione delle pene detentive delle persone condannate in Italia presso gli istituti esistenti nei luoghi di origine delle medesime. E' inoltre attribuita priorita' ai progetti con i Paesi terzi per il rimpatrio volontario degli stranieri titolari di permesso di soggiorno che si trovino in stato di disoccupazione a causa della crisi economica. ***((8))***
5. Lo schema del decreto di cui al comma 1 e' trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Il termine per l'espressione del parere e' stabilito in trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il predetto termine, il decreto puo' essere comunque emanato. ***((8))***
6. Oltre alla dotazione finanziaria assegnata da parte del Ministero degli affari esteri, le sedi all'estero possono disporre di somme erogate da parte della Commissione europea o di altri Stati membri dell'Unione europea per la realizzazione di interventi di cooperazione allo sviluppo per conto degli stessi donatori. I finanziamenti di cui al presente comma sono gestiti e rendicontati secondo la normativa prevista dalla Commissione europea relativamente al trasferimento di fondi agli Stati membri. ***((8))***
7. Per la realizzazione delle attivita' di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico con il Governo dello Stato d'Israele, di cui alla legge 11 luglio 2002, n. 154, lo stanziamento previsto a decorrere dal 2004 e' incrementato di euro 2.000.000 a decorrere dal 2009.

8. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 7, pari ad euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

---
AGGIORNAMENTO (8)
La L. 11 agosto 2014, n. 125, ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera f)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...]
l'articolo 13, commi da 1 a 6, della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Art. 14.

(Trasparenza dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate)

1. Per prevenire l'indebito utilizzo delle risorse stanziate nell'ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il periodo 2007-2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sono definite le modalita' e le procedure necessarie a garantire l'effettiva tracciabilita' dei flussi finanziari relativi all'utilizzo, da parte dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, delle risorse pubbliche e private impiegate per la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento a valere sui Fondi strutturali comunitari e sul fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono tenute, nell'utilizzo delle risorse dei predetti Fondi loro assegnate, ad applicare le modalita' e le procedure definite dal decreto di cui al periodo precedente.

Art. 15.

(Fondo nazionale di garanzia per i servizi turistici)

1. All'articolo 86, comma 1, lettera f), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: "di cui all'articolo 100" sono aggiunte le seguenti: "nonche' dichiarazione che il venditore o l'organizzatore concorre ad alimentare il suddetto fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato articolo 100".
2. All'articolo 100 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Le istanze di rimborso al fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza".

Art. 16.

(Misure in tema di concorrenza e tutela degli utenti nel settore postale)

1. All'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: "espletamento del servizio universale" sono aggiunte le seguenti: "e adotta i provvedimenti necessari ad assicurare la continuita' della fornitura di tale servizio anche in considerazione della funzione di coesione economica, sociale e territoriale che esso riveste".
2. All'articolo 2, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: "rete postale pubblica" sono inserite le seguenti: "e ad alcuni elementi dei servizi postali, quali il sistema di codice di avviamento postale,".
3. All'articolo 2, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole: "del servizio universale" sono sostituite dalle seguenti: "dei servizi postali".
4. All'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: "criteri di ragionevolezza" sono inserite le seguenti: "e in considerazione della funzione di coesione sociale e territoriale del servizio e della relativa rete postale,".
5. La rubrica dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e' sostituita dalla seguente: "Reclami e rimborsi".
6. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e' sostituito dal seguente:
"1. Relativamente al servizio universale, compresa l'area della riserva, sono previste dal fornitore del servizio universale, nella carta della qualita' di cui all'articolo 12, comma 1, procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, con particolare riferimento ai casi di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualita' del servizio, comprese le procedure per determinare l'attribuzione della responsabilita' qualora sia coinvolto piu' di un operatore. E' fissato anche il termine per la trattazione dei reclami medesimi e per la comunicazione del loro esito all'utente".
7. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma

6 del presente articolo, e' inserito il seguente:
"1-bis. Le procedure per la gestione dei reclami di cui al comma 1 comprendono le procedure conciliative in sede locale nonche' le procedure extragiudiziali per la risoluzione delle controversie, uniformate ai principi comunitari in materia".
8. All'articolo 14, comma 5-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: "titolari di licenza individuale" sono inserite le seguenti: "e di autorizzazione generale".

Art. 17.

(Misure di semplificazione delle procedure relative ai piccoli appalti pubblici)

1. Al fine di fronteggiare la straordinaria situazione di crisi economica in atto e per incentivare l'accesso alle commesse pubbliche da parte delle piccole e medie imprese, a decorrere dal 1° luglio 2009 sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 5, terzo periodo, nonche' all'articolo 37, comma 7, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

Art. 18.

(Progetti di eccellenza per il rilancio della competitivita' turistica italiana)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1228 e' sostituito dal seguente:
"1228. Per le finalita' di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, onde consentire la realizzazione di progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale, nonche' il recupero della sua competitivita' sul piano internazionale, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri puo' stipulare appositi protocolli di intesa con le regioni e gli enti locali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per il cofinanziamento delle iniziative e dei progetti presentati ai sensi del periodo precedente, e' autorizzata la spesa di 48 milioni di europer ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo provvede a cofinanziare le iniziative e i progetti di cui al presente comma attraverso accordi di programma con le regioni territorialmente interessate".

Art. 19.

(ENIT - Agenzia nazionale del turismo)

1. Il Governo e' autorizzato a modificare il comma 1 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207, in conformita' ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo che restano in vigore nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento.
2. Il consiglio di amministrazione dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo e' composto da un presidente e nove membri. Alle riunioni del consiglio di amministrazione interviene, senza diritto di voto, il capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri. In caso di parita' di voti, quello del presidente vale doppio.
3. La ripartizione dei nove seggi fra le amministrazioni e le associazioni di categoria e' stabilita con decreto del sottosegretario di Stato con delega al turismo da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Effettuata la ripartizione di cui al comma 3, i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo sono svolte da un commissario straordinario nominato secondo le norme vigenti.

CAPO III
PIANO INDUSTRIALE DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 20.

(Misure urgenti per l'efficienza del Corpo forestale dello Stato)

1. Al fine di garantire maggiore efficacia, efficienza e tempestivita' nell'azione amministrativa e nell'erogazione dei servizi nonche' per razionalizzare ed economizzare le procedure, il Corpo forestale dello Stato, limitatamente all'anno 2009, e' autorizzato ad assumere personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124, entro il limite di spesa di 3 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, si applica anche agli idonei nominati, nell'anno 2008, nelle qualifiche dirigenziali ai sensi della lettera c) del comma 346 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo, pari a euro 201.540,69 per l'anno 2009 e a euro 24.037 per l'anno 2010, si provvede a valere sulle risorse di cui alla lettera c) del comma 346 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 21.

(Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale)

1. ***((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33))***.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano, per via telematica e secondo i criteri e le modalita' individuati con circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, i dati di cui al comma 1 alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della fanzione pubblica, che li pubblica nel proprio sito istituzionale. La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati e' comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti.
2. Al comma 52-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) obbligo, per la singola amministrazione o societa' che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di assegnare l'incarico medesimo secondo i principi del merito e della trasparenza, dando adeguatamente conto, nella motivazione dell'atto di conferimento, dei requisiti di professionalita' e di esperienza del soggetto in relazione alla tipologia di prestazione richiesta e alla misura del compenso attribuito".
3. Il termine di cui all'alinea del comma 52-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' differito fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 22.

(Spese di funzionamento e disposizioni in materia di gestione delle risorse umane)

1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' inserito il seguente:
"Art. 6-bis. - (Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni). - 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, nonche' gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica.
2. Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche, le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto dell'articolo 6 nonche' i conseguenti processi di riallocazione e di mobilita' del personale.
3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano sull'applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286".
2. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dall'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al penultimo capoverso, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "di contratti d'opera" sono sostituite dalle seguenti:
"di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa";
b) le parole: "o dei mestieri artigianali" sono sostituite dalle
seguenti: ", dei mestieri artigianali o dell'attivita' informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Art. 23.

(Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e tempi per l'adozione dei provvedimenti o per l'erogazione dei servizi al pubblico)

1. ***((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33))***.

2. ***((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33))***.
3. L'elaborazione e la diffusione delle buone prassi sono considerate ai fini della valutazione dei dirigenti e del personale.
4. In sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono conclusi accordi tra lo Stato, le regioni e gli enti locali per l'individuazione e la diffusione di buone prassi per le funzioni e i servizi degli enti territoriali.
5. ***((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33))***.
6. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di attuazione dell'obbligo informativo di cui al comma 5, lettera a), avuto riguardo all'individuazione dei tempi medi ponderati di pagamento con riferimento, in particolare, alle tipologie contrattuali, ai termini contrattualmente stabiliti e all'importo dei pagamenti.

Art. 24.

(Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e della
Scuola superiore della pubblica amministrazione)

1. Al fine di realizzare un sistema unitario di interventi nel campo della formazione dei pubblici dipendenti, della riqualificazione del lavoro pubblico, dell'aumento della sua produttivita', del miglioramento delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni e della qualita' dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, della misurazione dei risultati e dei costi dell'azione pubblica, nonche' della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, il Governo e' delegato ad adottare, secondo le modalita' e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi di riassetto normativo finalizzati al riordino, alla trasformazione, fusione o soppressione, anche sulla base di un confronto con le regioni e gli enti locali interessati a salvaguardare, ove possibile, la permanenza delle sedi gia' presenti sul territorio al fine di garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi (FORMEZ) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) ridefinizione delle missioni e delle competenze e riordino degli organi, in base a principi di efficienza, efficacia ed economicita', anche al fine di assicurare un sistema coordinato e coerente nel settore della formazione e della reingegnerizzazione dei processi produttivi della pubblica amministrazione centrale e delle amministrazioni locali;
b) trasformazione, fusione o soppressione degli organismi di cui al presente comma in coerenza con la ridefinizione delle competenze degli stessi ai sensi della lettera a);
c) raccordo con le altre strutture, anche di natura privatistica, operanti nel settore della formazione e dell'innovazione tecnologica;
d) riallocazione delle risorse umane e finanziarie in relazione alla riorganizzazione e alla razionalizzazione delle competenze.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attivita' previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.

Art. 25.

(Trasformazione in fondazione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee)

1. Il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, istituito dall'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, e' trasformato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali in fondazione di diritto privato ed assume la denominazione di "Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo" svolgendo i compiti gia' propri del Centro suddetto anche attraverso la realizzazione, la gestione e la promozione dei Musei "MAXXI Arte" e "MAXXI Architettura". Con il medesimo decreto, il Ministro per i beni e le attivita' culturali approva lo statuto della Fondazione, che prevede l'esercizio da parte del Ministero della vigilanza sul conseguimento di livelli adeguati di pubblica fruizione delle opere d'arte e delle raccolte in uso o nella titolarita' della Fondazione, e conferisce in uso mediante assegnazione al fondo di dotazione della Fondazione il compendio immobiliare sito in Roma, via Guido Reni - via Masaccio e le raccolte individuati con decreto ministeriale. Alla Fondazione, oltre al Ministero per i beni e le attivita' culturali, possono partecipare in qualita' di soci fondatori promotori, mediante la sottoscrizione dell'atto costitutivo, gli enti pubblici territoriali nel cui ambito la Fondazione ha sede. Possono diventare soci, previo consenso dei soci fondatori promotori, altri soggetti, pubblici e privati, i quali contribuiscano ad

incrementare il fondo di dotazione e il fondo di gestione della Fondazione. A decorrere dalla data di adozione dello statuto della Fondazione, e' abrogata la lettera z) del comma 2 dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e, al comma 4 dello stesso articolo 7, sono soppresse le parole: ", compreso il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee", intendendosi soppresso anche il corrispondente ufficio di cui al medesimo comma 4.
2. Per la partecipazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali al fondo di gestione della Fondazione e' autorizzata, a titolo di contributo per le spese di funzionamento, la spesa rispettivamente di euro 1.637.144 per l'anno 2009, di euro 1.833.125 per l'anno 2010 e di euro 1.406.533 a decorrere dall'anno 2011, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 12 luglio 1999, n. 237, e successive modificazioni.

Art. 26.

(Misure occupazionali nei confronti di personale impiegato in attivita' socialmente utili attraverso societa' partecipate da Italia Lavoro S.p.A.)

1. Al fine di garantire la continuita' occupazionale del personale impiegato in Ales S.p.A., la partecipazione azionaria attualmente detenuta da Italia Lavoro S.p.A. in Ales S.p.A. e' trasferita al Ministero per i beni e le attivita' culturali, senza corrispettivo. A seguito del trasferimento, il patrimonio netto di Italia Lavoro S.p.A. e' ridotto del valore contabile corrispondente alla partecipazione trasferita.
2. Tutte le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate in regime di neutralita' fiscale. Tutti i relativi atti, contratti, convenzioni e trasferimenti sono esenti da qualsivoglia tributo, comunque denominato.

Art. 27.

(Modifica della legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega in materia di riordino degli enti di ricerca)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea, le parole: "il termine di diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2009";
b) nella lettera b), al primo periodo, dopo le parole: "degli
statuti" sono inserite le seguenti: "e dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilita', e del personale" ed il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca esercita il controllo sui regolamenti di amministrazione, finanza e contabilita', sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' sui regolamenti del personale, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione";
c) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) formulazione e deliberazione degli statuti, in sede di prima attuazione, da parte dei consigli di amministrazione integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico, nominati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Agli esperti non e' riconosciuto alcun compenso o indennita'. I predetti statuti sono deliberati previo parere dei consigli scientifici";
d) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
nonche' del consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), prevedendo che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca siano nominati il presidente e gli altri quattro componenti, dei quali uno designato dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro della difesa e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze".
2. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano agli enti di ricerca, di cui alla legge 27 settembre 2007, n. 165, qualora entro il 31 dicembre 2009 siano adottati i decreti legislativi attuativi della delega prevista dalla stessa legge n. 165 del 2007.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano altresi' all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, all'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS), di cui all'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM), di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190, e all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), istituito con il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, e riordinato ai sensi dell'articolo 1, commi 612, 613, 614 e 615, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, qualora entro il 31 dicembre 2009 siano adottati regolamenti di riordino degli stessi enti, tenendo conto dei principi e criteri

direttivi di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 28.
(Personale a tempo determinato presso la
Croce Rossa italiana)

1. A valere sulle convenzioni stipulate con gli enti del Servizio sanitario nazionale o con altri enti, l'associazione italiana della Croce Rossa, al fine di assicurare l'espletamento e la prosecuzione delle attivita', in regime convenzionale, nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari nonche' per la gestione dei servizi di emergenza sanitaria, puo' prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 366, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino alla scadenza delle medesime convenzioni. Alla copertura dell'onere relativo la Croce Rossa provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 29.
(Disposizioni relative alle sedi diplomatiche e consolari)

1. All'articolo 60 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"15-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 15, il Ministero degli affari esteri, per le spese connesse al funzionamento e alla sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari nonche' agli interventi di emergenza per la tutela dei cittadini italiani all'estero, puo' assumere impegni superiori a quanto previsto dal predetto comma, nel rispetto, in ogni caso, del limite complessivo annuo anche a valere sulle altre unita' previsionali di base del bilancio del medesimo Ministero".
2. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: "delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266," sono inserite le seguenti: "degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,".

Art. 30.
(Tutela non giurisdizionale dell'utente dei servizi pubblici)

1. Le carte dei servizi dei soggetti pubblici e privati che erogano servizi pubblici o di pubblica utilita' contengono la previsione della possibilita', per l'utente o per la categoria di utenti che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale della controversia, che avviene entro i trenta giorni successivi alla richiesta; esse prevedono, altresi', l'eventuale ricorso a meccanismi di sostituzione dell'amministrazione o del soggetto inadempiente.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le autorita' amministrative che svolgono la propria attivita' nelle materie contemplate dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, nell'autonomia garantita dai rispettivi ordinamenti, nonche', per i servizi pubblici o di pubblica utilita' non regolati dalle medesime autorita', esclusi i servizi pubblici locali, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, emanano un decreto che individua uno schema-tipo di procedura conciliativa ai sensi del comma 1, da recepire nelle singole carte dei servizi entro il termine di novanta giorni dalla data della sua adozione.

Art. 31.
(Modifiche all'articolo 41 della legge
16 gennaio 2003, n. 3)

1. I primi due periodi del comma 5 dell'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono sostituiti dai seguenti: "La Fondazione Ugo Bordoni e' riconosciuta istituzione di alta cultura e ricerca ed e' sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. La Fondazione elabora e propone, in piena autonomia scientifica, strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e internazionali competenti, e coadiuva operativamente il Ministero dello sviluppo economico e altre amministrazioni pubbliche nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attivita' del Ministero e delle amministrazioni pubbliche. La Fondazione, su richiesta dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ovvero di altre Autorita' amministrative indipendenti, svolge attivita' di ricerca ed approfondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio. Le modalita' di collaborazione con il Ministero, con le altre amministrazioni pubbliche e con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e altre Autorita' amministrative indipendenti sono stabilite, nei limiti delle disponibilita' delle amministrazioni, attraverso apposite convenzioni, predisposte sulla base di atti che stabiliscono le condizioni anche economiche cui la Fondazione Ugo Bordoni e' tenuta ad attenersi nell'assolvere agli incarichi ad essa affidati".

2. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e' sostituito dal seguente: "Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attivita' indicate al comma 5 e con la finalita', prevalente e dedicata, di ricerca e assistenza in favore del Ministero dello sviluppo economico, di altre amministrazioni pubbliche, nonche' delle Autorita' amministrative indipendenti".
3. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 32.

(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea)

1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicita' legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. ***((La pubblicazione e' effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente e' altresi' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili))***.
1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonche' delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (5)
2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalita' previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresi' alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalita' stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.
4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicita' legale, ferma restando la possibilita' per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicita' sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attivita' di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto "PC alle famiglie", non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. E' fatta salva la pubblicita' nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonche' nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
---
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 5, comma 7) che "La disposizione di cui al comma 6 si applica decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 33.

(Delega al Governo per la modifica del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. Il Governo e' delegato ad adottare, secondo le modalita' e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro diciotto mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri interessati, uno o piu' decreti legislativi volti a modificare il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere forme sanzionatorie, anche inibendo l'erogazione dei
servizi disponibili in modalita' digitali attraverso canali tradizionali, per le pubbliche amministrazioni che non ottemperano alle prescrizioni del codice;
b) individuare meccanismi volti a quantificare gli effettivi
risparmi conseguiti dalle singole pubbliche amministrazioni, da utilizzare per l'incentivazione del personale coinvolto e per il finanziamento di progetti di innovazione;
c) individuare meccanismi volti a quantificare i mancati risparmi
derivati dall'inottemperanza alle disposizioni del codice al fine di introdurre decurtazioni alle risorse finanziarie assegnate o da assegnare alle amministrazioni inadempienti;
d) prevedere l'affidamento temporaneo delle funzioni di cui
all'articolo 17 del codice ad altre strutture in caso di mancata istituzione del centro di competenza;
e) modificare la normativa in materia di firma digitale al fine di
semplificarne l'adozione e l'uso da parte della pubblica amministrazione, dei cittadini e delle imprese, garantendo livelli di sicurezza non inferiori agli attuali;
f) prevedere il censimento e la diffusione delle applicazioni
informatiche realizzate o comunque utilizzate dalle pubbliche amministrazioni e dei servizi erogati con modalita' digitali, nonche' delle migliori pratiche tecnologiche e organizzative adottate, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti;
g) individuare modalita' di verifica dell'attuazione
dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali e delle ulteriori funzioni di cui all'articolo 16 del codice con l'introduzione di forme di monitoraggio che includano valutazioni sull'impatto tecnologico, nonche' sulla congruenza e compatibilita' delle soluzioni adottate, prevedendo l'affidamento al CNIPA delle relative attivita' istruttorie;
h) dispone l'implementazione del riuso dei programmi informatici di
cui all'articolo 69 del codice, prevedendo a tal fine che i programmi sviluppati per le amministrazioni pubbliche presentino caratteri di modularita' ed intersettorialita';
i) introdurre specifiche disposizioni volte a rendere la finanza di
progetto strumento per l'accelerazione dei processi di valorizzazione dei dati pubblici e per l'utilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali;
l) indicare modalita' di predisposizione di progetti di investimento
in materia di innovazione tecnologica e di imputazione della spesa dei medesimi che consentano la complessiva ed organica valutazione dei costi e delle economie che ne derivano;
m) prevedere l'obbligo dell'utilizzo delle procedure e delle reti
informatiche nelle comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni, di qualsiasi livello, tra loro, con i propri dipendenti e con i concessionari di pubblici servizi;
n) prevedere la pubblicazione di indicatori di prestazioni nei siti
delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti;
o) equiparare alle pubbliche amministrazioni le societa' interamente
partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico;
p) prevedere che tutte le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 eroghino i propri servizi, ove possibile, nelle forme informatiche e con le modalita' telematiche, consolidando inoltre i procedimenti informatici gia' implementati, anche in collaborazione con soggetti privati;
q) introdurre nel codice ulteriori disposizioni volte ad
implementare la sicurezza informatica dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione al Sistema pubblico di connettivita'.
2. All'attuazione della delega di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 34.

(Servizi informatici per le relazioni tra pubbliche amministrazioni e utenti)

1. Al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali hanno facolta' di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale";
b) all'articolo 54, dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:
"2-ter. Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche che gia' dispongono di propri siti sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino

possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresi' assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalita' di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili.
2-quater. Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche che gia' dispongono di propri siti devono pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle pratiche".
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti, anche informatici, gia' disciplinati da norme speciali.
3. Dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 35.
(Diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, un regolamento recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, anche al fine di garantire l'interoperabilita' del sistema di posta elettronica certificata con analoghi sistemi internazionali.
2. All'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle stesse, garantendol'interoperabilita' con analoghi sistemi internazionali";
b) al comma 6:
1) la parola: "unicamente" e' soppressa;
2) dopo le parole: "decreto legislativo n. 82 del 2005," sono inserite le seguenti: "o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi internazionali,".

Art. 36.
(VOIP e Sistema pubblico di connettivita')

1. Al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto all'articolo 78, comma 2-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il CNIPA provvede alla realizzazione e alla gestione di un nodo di interconnessione per i servizi "Voce tramite protocollo internet" (VOIP) per il triennio 20092011, in conformita' all'articolo 83 del medesimo codice.
2. All'attuazione del comma 1 si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, assegnate al progetto "Lotta agli sprechi" dal decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 24 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2005, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' utilizzando le economie derivanti dalla realizzazione del Sistema pubblico di connettivita' di cui al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004.
3. Al fine di accelerare la diffusione del Sistema pubblico di connettivita' disciplinato dal citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi di economicita' e di concorrenza del mercato, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione predispone, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma biennale atto ad assicurare, entro il 31 dicembre 2010, l'adesione di tutte le citate amministrazioni al predetto Sistema, la realizzazione di progetti di cooperazione tra i rispettivi sistemi informativi e la piena interoperabilita' delle banche dati, dei registri e delle anagrafi, al fine di migliorare la qualita' e di ampliare la tipologia dei servizi, anche on line, erogati a cittadini e a imprese, nonche' di aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione pubblica.
4. All'attuazione del programma di cui al comma 3 del presente articolo sono prioritariamente destinate le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, assegnate a programmi per lo sviluppo della societa' dell'informazione, e non ancora programmate.
5. All'articolo 2 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Tutte le disposizioni previste dal presente codice per le pubbliche amministrazioni si applicano, ove

possibile tecnicamente e a condizione che non si producano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ovvero, direttamente o indirettamente, aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di attivita' amministrative".

Art. 37.
(Carta nazionale dei servizi).

1. All'articolo 66 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"8-bis. Fino al 31 dicembre 2010, la carta nazionale dei servizi e le altre carte elettroniche ad essa conformi possono essere rilasciate anche ai titolari di carta di identita' elettronica".
2. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 3, al primo periodo, le parole: "e accerta
che il soggetto richiedente non sia in possesso della carta d'identita' elettronica" e, al secondo periodo, le parole: "e se il soggetto richiedente non risulta titolare di una carta d'identita' elettronica" sono soppresse;
b) all'articolo 8, il comma 5 e' abrogato.
3. All'articolo 64, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'ultimo periodo e' soppresso.

Art. 38.
(Modifica dell'articolo 9 della legge
8 marzo 2000, n. 53)

1. L'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e' sostituito dal seguente:
"Art. 9. - (Misure per conciliare tempi di vita e tempi di lavoro). - 1. Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell'ambito del Fondo per le politiche per la famiglia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' destinata annualmente una quota individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia, al fine di erogare contributi in favore di datori di lavoro privati, ivi comprese le imprese collettive, iscritti in pubblici registri, di aziende sanitarie locali, di aziende ospedaliere e di aziende ospedaliere universitarie i quali attuino accordi contrattuali che prevedano le seguenti tipologie di azione positiva:
a) progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ai
lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilita' degli orari e dell'organizzazione del lavoro, quali part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario flessibile in entrata o in uscita, sui turni e su sedi diverse, orario concentrato, con specifico interesse per i progetti che prevedano di applicare, in aggiunta alle misure di flessibilita', sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati;
b) programmi ed azioni volti a favorire il reinserimento delle
lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione;
c) progetti che, anche attraverso l'attivazione di reti tra enti
territoriali, aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione dei lavoratori. Tali progetti possono essere presentati anche da consorzi o associazioni di imprese, ivi comprese quelle temporanee, costituite o costituende, che insistono sullo stesso territorio, e possono prevedere la partecipazione degli enti locali anche nell'ambito dei piani per l'armonizzazione dei tempi delle citta'.
2. Destinatari dei progetti di cui al comma 1 sono lavoratrici o lavoratori, inclusi i dirigenti, con figli minori, con priorita' nel caso di disabilita' ovvero di minori fino a dodici anni di eta', o fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con acarico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermita'.
3. Una quota delle risorse di cui al comma 1, da stabilire con il provvedimento di cui al comma 4, e', inoltre, impiegata per l'erogazione di contributi in favore di progetti che consentano ai titolari di impresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi professionisti, per esigenze legate alla maternita' o alla presenza di figli minori ovvero disabili, di avvalersi della collaborazione o sostituzione di soggetti in possesso dei necessari requisiti professionali.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunita', sentita la Conferenza unificata, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, sono definiti i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi di cui al presente articolo e, in particolare, la percentuale delle risorse da destinare a ciascuna tipologia progettuale, l'importo massimo finanziatile per ciascuna

tipologia progettuale e la durata delle azioni progettuali. In ogni caso, le richieste dei contributi provenienti dai soggetti pubblici saranno soddisfatte a concorrenza della somma che residua una volta esaurite le richieste di contributi dei soggetti privati.
5. Le risorse di cui al comma I possono essere, in misura non superiore al 10 per cento, destinate alle attivita' di promozione delle misure in favore della conciliazione, di consulenza alla progettazione, di monitoraggio delle azioni da effettuare anche attraverso reti territoriali".
2. I commi 1255 e 1256 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

Art. 39.
(Riallocazione di fondi)

1. Le somme di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinate al cofinanziamento dei progetti di sviluppo di reti di connettivita', anche con tecnologie senza fili (wireless), e di servizi innovativi di tipo amministrativo e didattico presentati dalle universita'.
2. Al fine di favorire le iniziative di creazione di imprese nei settori innovativi promosse da giovani ricercatori, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, definisce un programma di incentivi e di agevolazioni, attuati in regime de minimis, dando priorita' a progetti in grado di contribuire al miglioramento qualitativo e alla razionalizzazione dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede nel limite delle risorse finanziarie disponibili, assegnate, ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al progetto "Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" con decreto dei Ministri delle attivita' produttive e per l'innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le risorse finanziarie assegnate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri e al CNIPA con delibere del CIPE adottate ai sensi dell'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge e non destinate all'attuazione di accordi di programma quadro di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, possono essere riprogrammate dal CIPE in favore degli interventi proposti dallo stesso Dipartimento. Possono altresi' essere destinate alle finalita' di cui al periodo precedente le risorse finanziarie per l'anno 2009 di cui all'articolo 1, comma 892, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non ancora programmate.
4. All'articolo 27, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: "puo' inoltre promuovere e finanziare progetti" sono inserite le seguenti: ", anche di carattere internazionale,".

Art. 40.
(Modifiche agli articoli 38 e 48 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, in materia di impresa in un giorno e di risparmio energetico)

1. All'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle liberta' fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione";
b) al comma 3:
1) all'alinea, dopo le parole: "Ministro per la semplificazione normativa" sono inserite le seguenti: ", di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione";
2) alla lettera b), dopo le parole: "12 dicembre 2006," sono inserite le seguenti: "con esclusione delle attivita' gia' disciplinate da legge speciale che ne individua anche l'autorita' amministrativa competente,";
c) al comma 4, dopo le parole: "Ministro per la semplificazione
normativa" sono inserite le seguenti: ", di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,".
2. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "statali" e' sostituita dalla seguente: "centrali".

Art. 41.

(Modifiche al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
"a-bis) il personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile di cui al citato articolo 9-ter del decreto legislativo n. 303 del 1999, proveniente dalle aree funzionali del servizio sismico nazionale di cui alla tabella E allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, nonche' il personale comandato o in fuori ruolo immesso nel medesimo ruolo speciale ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, appartenente all'area seconda, posizione economica equivalente o superiore alla fascia retributiva F4, e' immesso, mediante l'espletamento delle medesime procedure selettive di cui alla lettera a) e nei limiti delle risorse di cui al comma 3, secondo periodo, nella fascia retributiva Fl della terza area funzionale del medesimo ruolo;";
b) al comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a-bis), pari a euro 47.000 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sulla dotazione di parte corrente del Fondo di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, come rifinanziato dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203".

CAPO IV
GIUSTIZIA

Art. 42.
(Disposizioni concernenti la Corte dei conti)

1. All'articolo 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "Il giudice unico fissa ogni semestre il proprio calendario di udienze e, con proprio decreto, fissa la trattazione dei relativi giudizi. I provvedimenti cautelari del giudice unico sono reclamabili innanzi al collegio, il quale, nel caso in cui rigetti il reclamo, condanna alle spese";
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Al fine di accelerare la definizione dei giudizi, i presidenti delle sezioni giurisdizionali regionali procedono, al momento della ricezione del ricorso e secondo criteri predeterminati, alla sua assegnazione ad uno dei giudici unici delle pensioni in servizio presso la sezione".
2. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il presidente della Corte puo' disporre che le sezioni riunite si pronuncino sui giudizi che presentano una questione di diritto gia' decisa in senso difforme dalle sezioni giurisdizionali, centrali o regionali, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza. Se la sezione giurisdizionale, centrale o regionale, ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del giudizio".

Art. 43.
(Norme urgenti per la funzionalita' dell'Avvocatura dello Stato)

1. All'articolo 21, secondo comma, del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, la parola: "otto" e' sostituita dalla seguente: "sette" e la parola: "due" e' sostituita dalla seguente: "tre".
2. All'articolo 21 del citato testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le proporzioni previste dal secondo comma e le modalita' di ripartizione delle competenze in caso di trasferimento da una sede all'altra possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato".
3. E' istituito presso l'Avvocatura generale dello Stato il Fondo perequativo dei proventi derivanti da incarichi arbitrali. Al Fondo e' attribuita la quota dei proventi stabilita dall'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il funzionamento del Fondo e la ripartizione delle somme ad esso attribuite sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

4. E' istituito presso l'Avvocatura generale dello Stato il Fondo perequativo del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato.
Al Fondo e' attribuita la quota di proventi derivanti da incarichi di segretario di collegi arbitrali stabilita dall'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Al Fondo e' attribuita, altresi', una quota delle competenze spettanti agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell'articolo 21 del citato testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, pari alla voce di onorario di cui all'articolo 14 della tariffa di cui al capitolo I allegato al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127. Il funzionamento del Fondo e la ripartizione delle somme ad esso attribuite sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale amministrativo. La ripartizione delle somme deve avvenire prevalentemente su base territoriale, essere ispirata a criteri di merito ed efficienza e subordinata alla presenza in servizio.

Art. 44.

(Delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo)

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, al fine di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di principi generali e di assicurare la concentrazione delle tutele.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, oltre che ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in quanto applicabili, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare la snellezza, concentrazione ed effettivita' della tutela, anche al fine di garantire la ragionevole durata del processo, anche mediante il ricorso a procedure informatiche e telematiche, nonche' la razionalizzazione dei termini processuali, l'estensione delle funzioni istruttorie esercitate in forma monocratica e l'individuazione di misure, anche transitorie, di eliminazione dell' arretrato;
b) disciplinare le azioni e le funzioni del giudice:
1) riordinando le norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo, anche rispetto alle altre giurisdizioni;
2) riordinando i casi di giurisdizione estesa al merito, anche mediante soppressione delle fattispecie non piu' coerenti con l'ordinamento vigente;
3) disciplinando, ed eventualmente riducendo, i termini di decadenza o prescrizione delle azioni esperibili e la tipologia dei provvedimenti del giudice;
4) prevedendo le pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa;
c) procedere alla revisione e razionalizzazione dei riti speciali, e delle materie cui essi si applicano, fatti salvi quelli previsti dalle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige;
d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il deposito preventivo del ricorso e la successiva notificazione in entrambi i gradi e introducendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, mediante la previsione di un rito abbreviato in camera di consiglio che consenta la risoluzione del contenzioso in tempi compatibili con gli adempimenti organizzativi del procedimento elettorale e con la data di svolgimento delle elezioni;
e) razionalizzare e unificare la disciplina della riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze di altri ordini giurisdizionali, nonche' di sentenze dei tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato che dichiarano l'incompetenza funzionale;
f) riordinare la tutela cautelare, anche generalizzando quella ante causam, nonche' il procedimento cautelare innanzi al giudice amministrativo in caso di ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato, prevedendo che:
1) la domanda di tutela interinale non puo' essere trattata fino a quando il ricorrente non presenta istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito;
2) in caso di istanza cautelare ante causam, il ricorso introduttivo del giudizio e' notificato e depositato, unitamente alla relativa istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito, entro i termini di decadenza previsti dalla legge o, in difetto di essi, nei sessanta giorni dalla istanza cautelare, perdendo altrimenti ogni effetto la concessa tutela interinale;
3) nel caso di accoglimento della domanda cautelare, l'istanza di fissazione di udienza non puo' essere revocata e l'udienza di merito e' celebrata entro il termine di un anno;
g) riordinare il sistema delle impugnazioni, individuando le disposizioni applicabili, mediante rinvio a quelle del processo di primo grado, e disciplinando la concentrazione delle impugnazioni, l'effetto devolutivo

dell'appello, la proposizione di nuove domande, prove ed eccezioni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni riordinate o con essi incompatibili, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, e dettano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sugli schemi di decreto legislativo e' acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati anche senza i predetti pareri. Ove il Governo, nell'attuazione della delega di cui al presente articolo, intenda avvalersi della facolta' di cui all'articolo 14, numero 2°, del testo unico sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato puo' utilizzare, al fine della stesura dell'articolato normativo, magistrati di tribunale amministrativo regionale, esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attivita' a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non e' acquisito il parere dello stesso. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione degli originari decreti.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "tribunali amministrativi regionali" sono aggiunte le seguenti: ", ivi comprese quelle occorrenti per incentivare progetti speciali per lo smaltimento dell'arretrato e per il miglior funzionamento del processo amministrativo".

Art. 45.

(Modifiche al libro primo del codice di procedura civile)

1. All'articolo 7 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "lire cinque milioni" sono sostituite
dalle seguenti: "cinquemila euro";
b) al secondo comma, le parole: "lire trenta milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "ventimila euro";
c) al terzo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente numero:
"3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali".
2. L'articolo 38 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 38. - (Incompetenza). - L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.
Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa e' riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo.
L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'articolo 183.
Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni".
3. All'articolo 39 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Se una stessa causa e' proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo";
b) al secondo comma, primo periodo, la parola: "sentenza" e'
sostituita dalla seguente: "ordinanza";
c) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"ovvero dal deposito del ricorso".
4. Agli articoli 40, primo comma, 42, 44, 45, 47 e 49 del codice di procedura civile,la parola: "sentenza", ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: "ordinanza".
5. All'articolo 43 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "La sentenza" sono sostituite dalle
seguenti: "Il provvedimento" e la parola: "impugnata" e' sostituita dalla seguente: "impugnato";

b) al terzo comma, le parole: "della sentenza" sono sostituite dalle
seguenti: "dell' ordinanza".
6. Al primo comma dell'articolo 50 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: "sentenza", ovunque ricorre, e' sostituita dalla
seguente: "ordinanza";
b) le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi".
7. All'articolo 54 del codice di procedura civile, il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e puo' condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250".
8. All'articolo 67, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: "non superiore a euro 10" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250 a euro 500".
9. Al terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato";
b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", o
su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia";
c) dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente: "Se la procura
alle liti e' stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica".
10. Al primo comma dell'articolo 91 del codice di procedura civile, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92".
11. All'articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: "o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione," sono sostituite dalle seguenti: "o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione,".
12. All'articolo 96 del codice di procedura civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, puo' altresi' condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata".
13. All'articolo 101 del codice di procedura civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullita', un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione".
14. L'articolo 115 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 115. - (Disponibilita' delle prove). - Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonche' i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.
Il giudice puo' tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza".
15. All'articolo 118, terzo comma, del codice di procedura civile, le parole: "non superiore a euro 5" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250 a euro 1.500".
16. All'articolo 120 del codice di procedura civile, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Nei casi in cui la pubblicita' della decisione di merito puo' contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all'articolo 96, il giudice, su istanza di parte, puo' ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o piu' testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati".
17. Al secondo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) e' sostituito dal seguente:
"4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".
18. All'articolo 137 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo comma, e' inserito il seguente:
"Se l'atto da notificare o comunicare e' costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale, e conserva il

documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile";
b) al terzo comma, la parola: "terzo" e' sostituita dalla seguente:
"quarto".
19. All'articolo 153 del codice di procedura civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile puo' chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma".

Art. 46.

(Modifiche al libro secondo del codice di procedura civile)

1. All'articolo 163, terzo comma, numero 7), del codice di procedura civile, le parole: "di cui all'articolo 167" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 38 e 167".
2. Il secondo comma dell'articolo 182 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullita' della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione".
3. L'articolo 184-bis del codice di procedura civile e' abrogato.
4. Il primo comma dell'articolo 191 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire".
5. Il terzo comma dell'articolo 195 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse".
6. All'articolo 249 del codice di procedura civile, le parole:
"degli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale".
7. All'articolo 255, primo comma, del codice di procedura civile e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone l'accompagnamento del testimone all'udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200 euro e non superiore a 1.000 euro".
8. Al libro secondo, titolo I, capo II, sezione III, paragrafo 8, del codice di procedura civile, dopo l'articolo 257 e' aggiunto il seguente:
"Art. 257-bis. - (Testimonianza scritta). - Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, puo' disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.
Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l'assunzione predisponga il modello di testimonianza in conformita' agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.
Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non e' in grado di rispondere, indicandone la ragione.
Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.
Quando il testimone si avvale della facolta' d'astensione di cui

all'articolo 249, ha l'obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalita' e i motivi di astensione.
Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte
nel termine stabilito, il giudice puo' condannarlo alla pena pecuniaria di cui all'articolo 255, primo comma.
Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa gia'
depositati dalle parti, essa puo' essere resa mediante dichiarazionesottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova e' stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma.
Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, puo' sempre
disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato".
9. All'articolo 279 del codice di procedura civile sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonche' quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa";
b) al secondo comma, numero 1), le parole: "o di competenza" sono
soppresse.
10. All'articolo 285 del codice di procedura civile, le parole: "primo e terzo comma" sono soppresse e, all'articolo 330, primo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: "si notifica" sono inserite le seguenti: ", ai sensi dell'articolo 170,".
11. L'articolo 296 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 296. - (Sospensione su istanza delle parti). - Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, puo' disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo".
12. All'articolo 297, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi".
13. All'articolo 300 del codice di procedura civile, il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"Se l'evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo e' interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo e' documentato dall'altra parte, o e' notificato ovvero e' certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292".
14. All'articolo 305 del codice di procedura civile, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi".
15. All'articolo 307 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "del secondo comma" sono soppresse e
le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi";
b) al terzo comma, secondo periodo, la parola: "sei" e' sostituita
dalla seguente: "tre";
c) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"L'estinzione opera di diritto ed e' dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio".
16. All'articolo 310, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: "e quelle che regolano la competenza" sono sostituite dalle seguenti: "e le pronunce che regolano la competenza".
17. All'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: "decorso un anno" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi sei mesi".
18. All'articolo 345, terzo comma, primo periodo, del codice di procedura civile, dopo le parole: "nuovi mezzi di prova" sono inserite le seguenti: "e non possono essere prodotti nuovi documenti" e dopo la parola: "proporli" sono inserite le seguenti: "o produrli".
19. All'articolo 353 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Rimessione al primo
giudice per ragioni di giurisdizione";
b) al secondo comma, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "tre mesi".
20. All'articolo 385 del codice di procedura civile, il quarto comma e' abrogato.
21. Al primo comma dell'articolo 392 del codice di procedura civile, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi".
22. All'articolo 442 del codice di procedura civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per le controversie di cui all'articolo 7, terzo comma, numero 3-bis), non si osservano le disposizioni di questo capo, ne' quelle di cui al capo primo di questo titolo".
23. All'articolo 444, primo comma, del codice di procedura civile e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Se l'attore e' residente all'estero la competenza e' del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione l'attore aveva l'ultima residenza prima del trasferimento all'estero ovvero, quando la prestazione e' chiesta dagli eredi, nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua ultima residenza".
24. Il primo comma dell'articolo 291 del codice di procedura civile si applica anche nei giudizi davanti ai giudici ***((. . .))*** contabili.

Art. 47.

(Ulteriori modifiche al libro secondo del codice di procedura civile)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 360 e' inserito il seguente:
"Art. 360-bis. - (Inammissibilita' del ricorso). - Il ricorso e' inammissibile:
1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa;
2) quando e' manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo";
b) il primo comma dell'articolo 376 e' sostituito dal seguente:
"Il primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 374, assegna i ricorsi ad apposita sezione, che verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5). Se la sezione non definisce il giudizio, gli atti sono rimessi al primo presidente, che procede all'assegnazione alle sezioni semplici";
c) l'articolo 380-bis e' sostituito dal seguente:
"Art. 380-bis. - (Procedimento per la decisione sull'inammissibilita' del ricorso e per la decisione in camera di consiglio). - Il relatore della sezione di cui all'articolo 376, primo comma, primo periodo, se appare possibile definire il giudizio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia.
Il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte. Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza, il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti, i quali hanno facolta' di presentare, il primo conclusioni scritte, e i secondi memorie, non oltre cinque giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono.
Se il ricorso non e' dichiarato inammissibile, il relatore nominato ai sensi dell'articolo 377, primo comma, ultimo periodo, quando appaiono ricorrere le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione dei motivi in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio e si applica il secondo comma.
Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza";
d) l'articolo 366-bis e' abrogato;
e) all'articolo 375 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, il numero 1) e' sostituito dal seguente:
"1) dichiarare l'inammissibilita' del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall'articolo 360";
2) al primo comma, il numero 5) e' sostituito dal seguente:
"5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza".
2. All'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 67 e' inserito il seguente:
"Art. 67-bis. - (Criteri per la composizione della sezione prevista dall'articolo 376 del codice di procedura civile). - 1. A comporre la sezione prevista dall'articolo 376, primo comma, del codice di procedura civile, sono chiamati, di regola, magistrati appartenenti a tutte le sezioni".

Art. 48.

(Introduzione dell'articolo 540-bis del codice di procedura civile)

1. Al libro terzo, titolo II, capo II, sezione III, del codice di procedura civile, dopo l'articolo 540 e' aggiunto il seguente:
"Art. 540-bis. - (Integrazione del pignoramento). - Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non e' sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a norma dell'ultimo comma dell'articolo 518. Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessita' di nuova istanza. In caso contrario, dichiara l'estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita".

Art. 49.

(Modifiche al libro terzo del codice di procedura civile)

1. Al libro terzo, titolo IV, del codice di procedura civile, dopo l'articolo 614 e' aggiunto il seguente:
"Art. 614-bis. - (Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare). - Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che cio' sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di colla Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile".
2. All'articolo 616 del codice di procedura civile, l'ultimo periodo e' soppresso.
3. All'articolo 624 del codice di procedura civile, i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:
"Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non e' stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'articolo 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L'ordinanza e' reclamabile ai sensi dell'articolo 630, terzo comma.
La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell' articolo 618".
4. All'articolo 630 del codice di procedura civile, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"L'estinzione opera di diritto ed e' dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa. L'ordinanza e' comunicata a cura del cancelliere, se e' pronunciata fuori dall'udienza".

Art. 50.

(Modifiche al libro quarto del codice di procedura civile)

1. Il terzo comma dell'articolo 669-septies del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"La condanna alle spese e' immediatamente esecutiva".
2. All'articolo 669-octies del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il sesto comma e' inserito il seguente:
"Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell'inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare";
b) al settimo comma, le parole: "primo comma" sono sostituite dalle seguenti: "sesto comma".

Art. 51.

(Procedimento sommario di cognizione)

1. Dopo il capo III del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile e' inserito il seguente:

"CAPO III-bis
DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO
DI COGNIZIONE

Art. 702-bis. - (Forma della domanda. Costituzione delle parti). - Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda puo' essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimentodi cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.
A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui e' affidata la trattazione del procedimento.
Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.
Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonche' formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.
Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza

assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.
Art. 702-ter. - (Procedimento). - Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.
Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell'articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la di chiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale.
Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II.
Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un'istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.
Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande.
L'ordinanza e' provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.
Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.
Art. 702-quater. - (Appello). - L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non e' appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile.
Il presidente del collegio puo' delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio".

Art. 52.

(Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368)

1. Al primo comma dell'articolo 23 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di seguito denominate "disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile", sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici".
2. Dopo l'articolo 81 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e' inserito il seguente:
"Art. 81-bis. - (Calendario del processo). - Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessita' della causa, fissa il calendario del processo con l'indicazione delle udienze successive e degli incombenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini".
3. Dopo l'articolo 103 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e' inserito il seguente:
"Art. 103-bis. - (Modello di testimonianza). - La testimonianza scritta e' resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre all'indicazione del procedimento e dell'ordinanza di ammissione da parte del giudice procedente, idonei spazi per l'inserimento delle complete generalita' del testimone, dell'indicazione della sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito telefonico. Deve altresi' contenere l'ammonimento del testimone ai sensi dell'articolo 251 del codice e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo, oltre all'avviso in ordine alla facolta' di astenersi ai sensi degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del testimone, nonche' le richieste di cui all'articolo 252, primo comma, del codice, ivi compresa l'indicazione di eventuali rapporti personali con le parti, e la trascrizione dei quesiti ammessi, con l'avvertenza che il testimone deve rendere risposte specifiche e pertinenti a ciascuna domanda e deve altresi' precisare se ha avuto conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza in modo diretto o indiretto.
Al termine di ogni risposta e' apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone.
Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L'autentica delle sottoscrizioni e' in ogni caso gratuita nonche' esente dall'imposta di bollo e da ogni diritto".
4. Il primo comma dell'articolo 104 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:

"Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche d'ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l'altra parte dichiari di avere interesse all'audizione".
5. Il primo comma dell'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi".
6. All'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio".
7. Dopo l'articolo 186 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e' inserito il seguente:
"Art. 186-bis. - (Trattazione delle opposizioni in materia esecutiva). - I giudizi di merito di cui all'articolo 618, secondo comma, del codice sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali e' proposta opposizione".

Art. 53.
(Abrogazione dell'articolo 3 della legge
21 febbraio 2006, n. 102, e disposizioni transitorie)

1. L'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, e' abrogato.
2. Alle controversie disciplinate dall'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai giudizi introdotti con il rito ordinario e per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non e' stata ancora disposta la modifica del rito ai sensi dell'articolo 426 del codice di procedura civile.

Art. 54.
(Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili)

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale.
2. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.
3. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri.
Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di sessanta giorni.
4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) restano fermi i criteri di competenza, nonche' i criteri di
composizione dell'organo giudicante, previsti dalla legislazione vigente;
b) i procedimenti civili di natura contenziosa autonomamente
regolati dalla legislazione speciale sono ricondotti ad uno dei seguenti modelli processuali previsti dal codice di procedura civile:
1) i procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di concentrazione processuale,ovvero di officiosita' dell'istruzione, sono ricondotti al rito disciplinato dal libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile;
2) i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa, sono ricondotti al procedimento sommario di cognizione di cui al libro quarto, titolo I, capo III-bis, del codice di procedura civile, come introdotto dall'articolo 51 della presente legge, restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilita' di conversione nel rito ordinario;
3) tutti gli altri procedimenti sono ricondotti al rito di cui al libro secondo, titoli I e III, ovvero titolo II, del codice di procedura civile;
c) la riconduzione ad uno dei riti di cui ai numeri 1), 2) e 3)
della lettera b) non comporta l'abrogazione delle disposizioni previste dalla legislazione speciale che attribuiscono al giudice poteri officiosi, ovvero di quelle finalizzate a produrre effetti che non possono conseguirsi con le norme contenute nel codice di procedura civile;
d) restano in ogni caso ferme le disposizioni processuali in materia
di procedure concorsuali, di famiglia e minori, nonche' quelle contenute nel regio decreto 14 dicembre

1933, n. 1669, nel regio decreto 2] dicembre 1933, n. 1736, nella legge 20 maggio 1970, n. 300, nel codice della proprieta' industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e nel codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
5. Gli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sono abrogati.
6. Gli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 55.

(Notificazione a cura dell'Avvocatura dello Stato)

1. L'Avvocatura dello Stato puo' eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Avvocatura generale dello Stato e ciascuna avvocatura distrettuale dello Stato si dotano di un apposito registro cronologico conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente.
3. La validita' dei registri di cui al comma 2 e' subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, rispettivamente, da parte dell'Avvocato generale dello Stato, o di un avvocato dello Stato allo scopo delegato, ovvero dell'avvocato distrettuale dello Stato.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 56.

(Misure in tema di razionalizzazione delle modalita' di proposizione e notificazione delle domande giudiziali)

1. Al secondo comma dell'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli stessi".
4. L'articolo 11 della legge 12 giugno 1984, n. 222, si applica anche alle domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennita' comunque denominati spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidita' civile, cecita' civile e sordomutismo.

Art. 57.

(Modifica all'articolo 9 della legge
21 luglio 2000, n. 205)

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se, in assenza dell'avviso di cui al primo periodo, e' comunicato alle parti l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione nel merito, i ricorsi sono decisi qualora almeno una parte costituita dichiari, anche in udienza a mezzo del proprio difensore, di avere interesse alla decisione; altrimenti sono dichiarati perenti dal presidente del collegio con decreto, ai sensi dell'articolo 26, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034".

Art. 58.

(Disposizioni transitorie)

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.
2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge.
3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006.
4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-bis e 2668-ter del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 47 si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione e' stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 59.

(Decisione delle questioni di giurisdizione)

1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresi', se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione e' vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo.
2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda e' riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui e' stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalita' e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile.
3. Se sulla questione di giurisdizione non si sono gia' pronunciate, nel processo, le sezioni unite della Corte di cassazione, il giudice davanti al quale la causa e' riassunta puo' sollevare d'ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime sezioni unite della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. Restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione.
4. L'inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo per la riassunzione o per la prosecuzione del giudizio comporta l'estinzione del processo, che e' dichiarata anche d'ufficio alla prima udienza, e impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
5. In ogni caso di riproposizione della domanda davanti al giudice di cui al comma 1, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.

Art. 60.

(Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali)

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale.
2. La riforma adottata ai sensi del comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e in conformita' ai principi e criteri direttivi di cui al comma 3, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di sessanta giorni.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione,
abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l'accesso alla giustizia;
b) prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali
e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione;
c) disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa
comunitaria, anche attraverso l'estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e in ogni caso attraverso l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Registro degli organismi di conciliazione, di seguito denominato "Registro", vigilati dal medesimo Ministero, fermo restando il diritto delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ad ottenere l'iscrizione di tali organismi nel medesimo Registro;
d) prevedere che i requisiti per l'iscrizione nel Registro e per la
sua conservazione siano stabiliti con decreto del Ministro della giustizia;
e) prevedere la possibilita', per i consigli degli ordini degli
avvocati, di istituire, presso i tribunali, organismi di conciliazione che, per il loro funzionamento, si avvalgono del personale degli stessi consigli;
f) prevedere che gli organismi di conciliazione istituiti presso i
tribunali siano iscritti di diritto nel Registro;
g) prevedere, per le controversie in particolari materie, la
facolta' di istituire organismi di conciliazione presso i consigli degli ordini professionali;
h) prevedere che gli organismi di conciliazione di cui alla lettera
g) siano iscritti di diritto nel Registro;
i) prevedere che gli organismi di conciliazione iscritti nel
Registro possano svolgere il servizio di mediazione anche attraverso procedure telematiche;
l) per le controversie in particolari materie, prevedere la facolta'

del conciliatore di avvalersi di esperti, iscritti nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali, i cui compensi sono previsti dai decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 anche con riferimento a quelli stabiliti per le consulenze e per le perizie giudiziali;
m) prevedere che le indennita' spettanti ai conciliatori, da porre a
carico delle parti, siano stabilite, anche con atto regolamentare, in misura maggiore per il caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra le parti;
n) prevedere il dovere dell'avvocato di informare il cliente, prima
dell'instaurazione del giudizio, della possibilita' di avvalersi dell'istituto della conciliazione nonche' di ricorrere agli organismi di conciliazione;
o) prevedere, a favore delle parti, forme di agevolazione di
carattere fiscale, assicurando, al contempo, l'invarianza del gettito attraverso gli introiti derivanti al Ministero della giustizia, a decorrere dall'anno precedente l'introduzione della norma e successivamente con cadenza annuale, dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181;
p) prevedere, nei casi in cui il provvedimento che chiude il
processo corrisponda interamente al contenuto dell'accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione, che il giudice possa escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato l'accordo successivamente alla proposta dello stesso, condannandolo altresi', e nella stessa misura, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente, salvo quanto previsto dagli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile, e, inoltre, che possa condannare il vincitore al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai sensi dell'articolo 9 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
q) prevedere che il procedimento di conciliazione non possa avere
una durata eccedente i quattro mesi;
r) prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di
incompatibilita' tale da garantire la neutralita', l'indipendenza e l'imparzialita' del conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni;
s) prevedere che il verbale di conciliazione abbia efficacia
esecutiva per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e costituisca titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Art. 61.
(Disposizioni in materia di concordato)

1. All'articolo 125, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In caso di presentazione di piu' proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova, prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all'approvazione dei creditori; su richiesta del curatore, il giudice delegato puo' ordinare la comunicazione ai creditori di una o di altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti. Si applica l'articolo 41, quarto comma".
2. All'articolo 128 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Quando il giudice delegato dispone il voto su piu' proposte di concordato ai sensi dell'articolo 125, secondo comma, terzo periodo, ultima parte, si considera approvata quella tra esse che ha conseguito il maggior numero di consensi a norma dei commi precedenti e, in caso di parita', la proposta presentata per prima".

Art. 62.
(Efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili)

1. Dopo l'articolo 2668 del codice civile, sono inseriti i seguenti:
"Art. 2668-bis. - (Durata dell'efficacia della trascrizione della domanda giudiziale). - La trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se la trascrizione non e' rinnovata prima che scada detto termine.
Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente trascrizione, in cui si dichiara che si intende rinnovare la trascrizione originaria.
In luogo del titolo si puo' presentare la nota precedente.
Il conservatore deve osservare le disposizioni dell'articolo 2664.
Se al tempo della rinnovazione gli immobili a cui si riferisce il titolo risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi o aventi causa di colui contro il quale venne eseguita la formalita', la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite

dall'articolo 2659, se queste risultano dai registri medesimi.
Art. 2668-ter. - (Durata dell'efficacia della trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili). - Le disposizioni di cui all'articolo 2668-bis si applicano anche nel caso di trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili".

Art. 63.

(Disposizioni in materia di annotazione nei pubblici registri immobiliari)

1. Dopo l'articolo 19 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, e' inserito il seguente:
"Art. 19-bis. - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 61 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le annotazioni nei pubblici registri immobiliari relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni sono eseguite, a tutti gli effetti di legge, mediante l'inserimento dei dati relativi alle domande di annotazione negli archivi informatici delle conservatorie dei registri immobiliari.
2. L'archivio di cui al comma 1 contiene l'elenco delle relative annotazioni, con l'indicazione, per ciascuna di esse, della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.
3. Le ispezioni e le certificazioni ipotecarie riportano, per ciascuna formalita', l'elenco delle relative annotazioni, con l'indicazione per ciascuna di esse della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.
4. Le annotazioni relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni cartacee non presenti negli archivi informatici delle conservatorie dei registri immobiliari sono eseguite secondo le modalita' previste dall'articolo 19, secondo comma.
5. L'Agenzia del territorio provvede all'assolvimento dei nuovi compiti derivantidall'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Art. 64.

(Trasferimento presso gli uffici provinciali delle sezioni staccate dei servizi di pubblicita' immobiliare)

1. Le sedi delle sezioni staccate dei servizi di pubblicita' immobiliare, istituite ai sensi dell'articolo 42, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, possono essere trasferite presso gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio da cui dipendono per competenza. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, sono definite le modalita' di attuazione e le date di trasferimento.
2. Sono in ogni caso confermate e restano nelle loro attuali sedi le sezioni staccate operanti in citta' sedi circondariali di tribunale.
3. Resta ferma, per ciascuna sezione staccata, la circoscrizione territoriale stabilita con il decreto del Ministro delle finanze 29 aprile 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 14 ottobre 1972.
4. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 65.

(Delega al Governo in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio)

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 5, uno o piu' decreti legislativi in materia di ordinamento del notariato con riferimento alle procedure infounatiche e telematiche per la redazione dell'atto pubblico, l'autenticazione di scrittura privata, la tenuta dei repertori e registri e la conservazione dei documenti notarili, nonche' alla rettifica di errori di trascrizioni di' dati degli atti notarili.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, in coerenza con la normativa comunitaria, e in conformita' ai principi e ai criteri direttivi di cui al comma 5, realizzano il necessario coordinamento, anche formale, con le altre disposizioni vigenti.
3. Gli schemi dei decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di sessanta giorni.
4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente articolo possono essere emanati uno o piu' decreti correttivi ed integrativi con il rispetto del procedimento di cui al comma 3.
5. Nell'attuazione della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) ricorso generalizzato ai sistemi ed alle procedure informatiche,

assicurando in ogni caso la certezza, sicurezza e correttezza dello svolgimento della funzione notarile, in conformita' alle disposizioni di carattere generale contenute nel codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
b) attribuzione al notaio della facolta' di provvedere, mediante
propria certificazione, a rettificare errori od omissioni materiali di trascrizione di dati preesistenti alla redazione dell'atto, fatti salvi i diritti dei terzi.

Art. 66.
(Semplificazione delle procedure per l'accesso al notariato)

1. E' soppressa la prova di preselezione informatica per l'ammissione al concorso per il conferimento dei posti di notaio.
2. Dopo la lettera b) del terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e' inserita la seguente:
"b-bis) non essere stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi; l'espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi equivale a dichiarazione di inidoneita'".
3. Al fine dell'applicazione di quanto stabilito nel comma 2, non si tiene conto delle dichiarazioni di non idoneita' rese nei concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, e' sostituito dal seguente:
"5. La commissione opera con tre sottocommissioni composte di cinque membri, presiedute rispettivamente dal presidente, dal vicepresidente e da uno dei magistrati di cui alla lettera c) del comma 1, scelto dal presidente".
5. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, le parole: "due sottocommissioni" sono sostituite dalle seguenti: "tre sottocommissioni".
6. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) i commi 6 e 7 dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1995, n. 328;
b) il quarto comma dell'articolo 9 del regio decreto 14 novembre
1926, n. 1953;
c) la lettera c) del terzo comma dell'articolo 1 della legge 6
agosto 1926, n. 1365;
d) gli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater della legge 16 febbraio
1913, n. 89.
7. Il terzo comma dell'articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e' sostituito dal seguente:
"Il concorso per la nomina a notaio e' bandito annualmente".

Art. 67.
(Misure urgenti per il recupero di somme af ferenti al bilancio della giustizia e per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di giustizia)

1. All'articolo 36, secondo comma, del codice penale, dopo le parole:
"in uno o piu' giornali designati dal giudice" sono aggiunte le seguenti: "e nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito e' stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata e' di quindici giorni".
2. All'articolo 535 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "relative ai reati cui la condanna si
riferisce" sono soppresse;
b) il comma 2 e' abrogato.
3. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13 (L), dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, e' dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari";
b) al comma 2 dell'articolo 52 (L), le parole: "di un quarto" sono
sostituite dalle seguenti: "di un terzo";
c) all'articolo 73 (R) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. I provvedimenti della Corte di cassazione sono esenti dall'obbligo della registrazione. (L)";
d) alla parte II, dopo il titolo XIV e' aggiunto il seguente:

"TITOLO XIV-bis
REGISTRAZIONE DEGLI ATTI
GIUDIZIARI NEL PROCESSO PENALE

Art. 73-bis (L). - (Termini per la richiesta di registrazione). - 1. La registrazione della sentenza di condanna

al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro cinque giorni dal passaggio in giudicato.
Art. 73-ter (L). - (Procedura per la registrazione degli atti giudiziari). - 1. La trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario e' curata dal funzionario addetto all'ufficio del giudice dell'esecuzione";
e) all'articolo 205 (L) sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Recupero intero, forfettizzato e per quota";
2) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarieta', nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'ammontare degli importi puo' essere rideterminato ogni anno al fine di garantire l'integrale recupero delle somme anticipate dall'erario.
2. Il decreto di cui al comma 1 determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio e al tipo di processo. Il giudice, in ragione della complessita' delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali puo' disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma 2-bis, le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326";
3) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis, nonche' le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo di solidarieta'.
2-quinquies. Il contributo unificato e l'imposta di registro prenotati a debito per l'azione civile nel processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarieta'.
2-sexies. Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale e' stato disposto il sequestro conservativo";
f) all'articolo 208 (R), il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attivita' connesse alla riscossione e' cosi' individuato:
a) per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario e'
quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento e' passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento e' divenuto definitivo;
b) per il processo penale e' quello presso il giudice
dell'esecuzione. (L)";
g) alla parte VII, titolo II, la rubrica e' sostituita dalla
seguente: "Disposizioni generali per le spese nel processo amministrativo, contabile e tributario";
h) all'articolo 212 (R) sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: "o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione della pena in istituto" sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: "o dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto" sono soppresse;
i) il capo VI-bis del titolo II della parte VII e' sostituito dal
seguente titolo:

"TITOLO II-bis
DISPOSIZIONI GENERALI PER SPESE DI
MANTENIMENTO IN CARCERE, SPESE
PROCESSUALI, PENE PECUNIARIE,
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECU NIARIE E SANZIONI PECUNIARIE
PROCESSUALI NEL PROCESSO CIVILE
E PENALE

CAPO I
RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO

Art. 227-bis (L). - (Quantificazione dell'importo dovuto). - 1. La quantificazione dell'importo dovuto e'

effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 211. Ad essa provvede l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la societa' Equitalia Giustizia Spa.
Art. 227-ter (L). - (Riscossione mediante ruolo). - 1. Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui e' divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione in istituto, l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la societa' Equitalia Giustizia Spa procede all'iscrizione a ruolo.
2. L'agente della riscossione procede alla riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Si applica l'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Art. 227-quater (L). - (Norme applicabili). - 1. Alle attivita' previste dal presente titolo si applicano gli articoli 214, 215, 216, 218, comma 2, e 220".
4. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 205 (L), comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come sostituito dal presente articolo, il recupero dellespese avviene secondo le norme anteriormente vigenti.
5. L'articolo 208, comma 1 (L), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come sostituito dal presente articolo, si applica ai procedimenti definiti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 227- ter, comma 2 (L), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dal presente articolo, si applicano anche ai ruoli formati tra la data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e quella di entrata in vigore della presente legge.
7. All'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole: "conseguenti ai provvedimenti passati
in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1° gennaio 2008" sono inserite le seguenti: "o relative al mantenimento in carcere per condanne, per le quali sia cessata l'espiazione della pena in istituto a decorrere dalla stessa data";
b) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 205 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni";
c) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) iscrizione a ruolo del credito";
d) la lettera c) e' abrogata.

Art. 68.
(Abrogazioni e modificazione di norme)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) l'articolo 25 (L) del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' abrogato;
b) al comma 1 dell'articolo 243 (R) del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: "e le somme relative ai diritti di cui all'articolo 25" sono soppresse;
c) l'articolo 1, comma 372, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'
abrogato.

Art. 69.
(Rimedi giustiziali contro la pubblica amministrazione)

1. All'articolo 13, primo comma, alinea, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimita' costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende l'espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi della questione, ordina alla segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonche' la notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati".
2. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24

novembre 1971, n. 1199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma:
1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", conforme al parere del Consiglio di Stato";
2) il secondo periodo e' soppresso;
b) il secondo comma e' abrogato.
CAPO V
PRIVATIZZAZIONI

Art. 70.
(Patrimonio dello Stato Spa)

1. All'articolo 7, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, dopo le parole: "iscrizione dei beni" sono inserite le seguenti: "e degli altri diritti costituiti a favore dello Stato";
b) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che dispone il trasferimento dei crediti dello Stato e le modalita' di realizzo dei medesimi produce gli effetti indicati dal primo comma dell'articolo 1264 del codice civile".

Art. 71.
(Societa' pubbliche)

1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 12 e' sostituito dai seguenti:
"12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 459, 460, 461, 462 e 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero da eventuali disposizioni speciali, gli statuti delle societa' non quotate, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, si adeguano alle seguenti disposizioni:
a) ridurre il numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione a cinque se le disposizioni statutarie vigenti prevedono un numero massimo di componenti superiore a cinque, e a sette se le citate disposizioni statutarie prevedono un numero massimo di componenti superiore a sette. I compensi deliberati ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile sono ridotti, in sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, del 25 per cento rispetto ai compensi precedentemente deliberati per ciascun componente dell'organo di amministrazione;
b) prevedere che al presidente possano essere attribuite deleghe operative con delibera dell'assemblea dei soci;
c) sopprimere la carica di vicepresidente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalita' di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza dare titolo a compensi aggiuntivi;
d) prevedere che l'organo di amministrazione, fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale soltanto possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;
e) prevedere, in deroga a quanto previsto dalla lettera d), fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), la possibilita' che l'organo di amministrazione conferisca deleghe per singoli atti anche ad altri membri dell'organo stesso, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi;
f) prevedere che la funzione di controllo interno riferisca all'organo di amministrazione o, fermo restando quanto previsto dal comma 12-bis, a un apposito comitato eventualmente costituito all'interno dell'organo di amministrazione;
g) prevedere il divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali.
12-bis. Le societa' di cui al comma 12 provvedono a limitare ai casi strettamente necessari la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, in deroga a quanto previsto dal comma 12, lettera d), puo' essere riconosciuta a ciascuno dei componenti di tali comitati una remunerazione complessivamente non superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo";
b) al comma 27, le parole: "o indirettamente" sono soppresse;
c) dopo il comma 27 e' inserito il seguente:

"27-bis. Per le amministrazioni dello Stato restano ferme le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze gia' previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di costituzione di societa' che producono servizi di interesse generale e di assunzione di partecipazioni in tali societa', le relative partecipazioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di concerto con i Ministeri competenti per materia";
d) dopo il comma 28 e' inserito il seguente:
"28-bis. Per le amministrazioni dello Stato, l'autorizzazione di cui al comma 28 e' data con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze";
e) al comma 29, le parole: "Entro diciotto mesi" sono sostituite
dalle seguenti: "Entro trentasei mesi" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le societa' partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni";
f) dopo il comma 32 sono inseriti i seguenti:
"32-bis. Il comma 734 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che non puo' essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, societa' a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali.
32-ter. Le disposizioni dei commi da 27 a 31 non si applicano per le partecipazioni in societa' emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati".
CAPO VI
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Art. 72.
(Clausola di salvaguardia)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti 'nella presente legge nell'esercizio delle potesta' loro attribuite dallo statuto di autonomia.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi 18 giugno 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Scajola, Ministro dello sviluppo economico
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa
Alfano, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Alfano
ALLEGATO 1
(vedi articolo 4, comma 2)

| Voce | Atto normativo |
|---|---|
| 8 | legge 23 maggio 1861, n. 33 |

| | |
|---|---|
| 9 | legge 26 maggio 1861, n. 34 |
| 89 | legge 2 marzo 1862, n. 480 |
| 98 | legge 30 marzo 1862, n. 533 |
| 143 | legge 3 agosto 1862, n. 741 |
| 226 | legge 11 agosto 1863, n. 1397 |
| 238 | legge 24 gennaio 1864, n. 1649 |
| 273 | legge 26 maggio 1864, n. 1786 |
| 274 | legge 26 maggio 1864, n. 1787 |
| 295 | legge 13 novembre 1864, n. 2000 |
| 301 | legge 27 novembre 1864, n. 2021 |
| 304 | legge 11 dicembre 1864, n. 2033 |
| 350 | legge 18 marzo 1865, n. 2204 |
| 413 | legge 13 gennaio 1866, n. 2778 |
| 438 | legge 20 giugno 1866, n. 3007 |
| 450 | legge 21 luglio 1866, n. 3087 |
| 455 | legge 27 maggio 1867, n. 3745 |
| 467 | legge 7 luglio 1867, n. 3792 |
| 470 | legge 28 luglio 1867, n. 3818 |
| 471 | legge 28 luglio 1867, n. 3819 |
| 494 | legge 3 novembre 1867, n. 4034 |
| 518 | legge 24 maggio 1868, n. 4392 |
| 519 | legge 24 maggio 1868, n. 4395 |
| 520 | legge 24 maggio 1868, n. 4406 |
| 528 | legge 21 giugno 1868, n. 4447 |
| 529 | legge 21 giugno 1868, n. 4449 |
| 563 | legge 30 agosto 1868, n. 4556 |
| 564 | legge 30 agosto 1868, n. 4559 |

579 |legge 30 dicembre 1868, n. 4768

---

586 |legge 11 marzo 1869, n. 4940

---

592 |legge 1° aprile 1869, n. 4985

---

597 |legge 5 maggio 1869, n. 5049

---

604 |legge 3 giugno 1869, n. 5113

---

678 |legge 15 settembre 1870, n. 5868

---

693 |legge 19 marzo 1871, n. 141

---

694 |legge 19 marzo 1871, n. 142

---

695 |legge 23 marzo 1871, n. 137

---

740 |legge 22 ottobre 1871, n. 553

---

741 |legge 14 dicembre 1871, n. 565

---

755 |legge 25 gennaio 1872, n. 663

---

761 |legge 11 aprile 1872, n. 775

---

826 |legge 24 aprile 1873, n. 1344

---

830 |legge 22 maggio 1873, n. 1375

---

867 |legge 11 luglio 1873, n. 1503

---

939 |legge 30 agosto 1874, n. 2063

---

940 |legge 30 agosto 1874, n. 2064

---

941 |legge 30 agosto 1874, n. 2065

---

942 |legge 30 agosto 1874, n. 2066

---

958 |legge 14 aprile 1875, n. 2441

---

962 |legge 25 maggio 1875, n. 2501

---

1012 |legge 17 luglio 1875, n. 2651

---

1034 |legge 26 dicembre 1875, n 2893

---

1115 |legge 3 maggio 1877, n. 3817

---

1125 |legge 15 giugno 1877, n. 3880

---

1129 |legge 20 giugno 1877, n. 3907

---

1161 |legge 23 maggio 1878, n. 4384

---

1171 |legge 31 maggio 1878, n. 4391

---

1210 |legge 29 dicembre 1878, n. 4673

---

1213 |legge 31 gennaio 1879, n. 4699

---

1214 |legge 31 gennaio 1879, n. 4701

---

1219 |legge 19 febbraio 1879, n. 4729

---

1233 |legge 27 marzo 1879, n. 4789

---

1271 |legge 20 luglio 1879, n. 5006

---

1288 |legge 1° agosto 1879, n. 5061

---

1301 |legge 11 gennaio 1880, n. 5224

---

1350 |legge 14 agosto 1880, n. 5608

---

1389 |legge 24 marzo 1881, n. 128

---

1417 |legge 14 luglio 1881, n. 305

---

1425 |legge 22 luglio 1881, n. 331

---

1481 |legge 14 maggio 1882, n. 728

---

1494 |legge 30 maggio 1882, n. 770

---

1568 |legge 30 dicembre 1882, n. 1148

---

1588 |legge 30 giugno 1883, n. 1428

---

1589 |legge 30 giugno 1883, n. 1429

---

1590 |legge 30 giugno 1883, n. 1430

---

1591 |legge 30 giugno 1883, n. 1431

---

1592 |legge 30 giugno 1883, n. 1444

---

1624 |legge 2 agosto 1883, n. 1523

---

1634 |legge 31 gennaio 1884, n. 1872

---

1662 |legge 30 giugno 1884, n. 2450

---

1692 |legge 4 gennaio 1885, n. 2896

---

1711 |legge 26 aprile 1885, n. 3067

---

1743 |legge 28 giugno 1885, n. 3186

---

1773 |legge 24 dicembre 1885, n. 3583

---

1774 |legge 30 dicembre 1885, n. 3590

---

1775 |legge 1° gennaio 1886, n. 3620

---

1792 |legge 25 marzo 1886, n. 3737

---

1803 |legge 15 aprile 1886, n. 3795

---

1810 |legge 30 giugno 1886, n. 3938

---

1816 |legge 16 luglio 1886, n. 3981

---

1818 |legge 10 agosto 1886, n. 4018

---

1819 |legge 25 novembre 1886, n. 4165

---

1830 |legge 30 dicembre 1886, n. 4242

---

1844 |legge 13 febbraio 1887, n. 4319

---

1937 |legge 10 luglio 1887, n. 4726

---

1978 |legge 22 dicembre 1887, n. 5117

---

1981 |legge 25 dicembre 1887, n. 5119

---

1987 |legge 10 febbraio 1888, n. 5190

---

1989 |legge 29 febbraio 1888, n. 5222

---

2017 |legge 30 aprile 1888, n. 5370

---

2060 |legge 30 giugno 1888, n. 5487

---

2088 |legge 30 luglio 1888, n. 5597

---

2091 |legge 29 settembre 1888, n. 5710

---

2109 |legge 2 aprile 1889, n. 5998

---

2119 |legge 11 aprile 1889, n. 6009

---

2126 |legge 16 maggio 1889, n. 6071

---

2183 |legge 11 luglio 1889, n. 6234

---

2186 |legge 14 luglio 1889, n. 6276

---

2252 |legge 10 aprile 1890, n. 6789

---

2254 |legge 31 maggio 1890, n. 6873

---

2282 |legge 16 luglio 1890, n. 7016

---

2287 |legge 17 luglio 1890, n. 7020

---

2292 |legge 10 agosto 1890, n. 7030

---

2295 |legge 12 marzo 1891, n. 113

---

2318 |legge 26 aprile 1891, n. 207

---

2319 |legge 26 aprile 1891, n. 208

---

2328 |legge 11 giugno 1891, n. 281

---

2377 |legge 2 luglio 1891, n. 375

---

2378 |legge 2 luglio 1891, n. 376

---

2393 |legge 31 agosto 1891, n. 543

---

2399 |legge 30 gennaio 1892, n. 15

---

2400 |legge 31 gennaio 1892, n. 16

---

2407 |legge 20 febbraio 1892, n. 52

---

2500 |legge 18 giugno 1892, n. 269

---

2503 |legge 28 giugno 1892, n. 296

---

2504 |legge 28 giugno 1892, n. 297

---

2523 |legge 3 luglio 1892, n. 331

---

2526 |legge 17 ottobre 1892, n. 651

---

2527 |legge 15 dicembre 1892, n. 710

---

2544 |legge 29 dicembre 1892, n. 757

---

2660 |legge 30 giugno 1893, n. 336

---

2697 |legge 29 marzo 1894, n. 114

---

2748 |legge 30 giugno 1894, n. 273

---

2787 |legge 26 agosto 1894, n. 402

---

2850 |legge 4 agosto 1895, n. 532

---

2871 |legge 15 dicembre 1895, n. 719

---

2884 |legge 5 marzo 1896, n. 66

---

2984 |legge 11 agosto 1896, n. 373

---

2986 |legge 3 ottobre 1896, n. 463

---

3012 |legge 21 gennaio 1897, n. 35

---

3013 |legge 28 gennaio 1897, n. 45

---

3098 |legge 11 agosto 1897, n. 379

---

3109 |legge 6 febbraio 1898, n. 30

---

3187 |legge 3 agosto 1898, n. 357

---

3203 |legge 8 gennaio 1899, n. 3

---

3283 |legge 24 dicembre 1899, n. 466

---

3285 |legge 24 dicembre 1899, n. 485

---

3331 |legge 15 luglio 1900, n. 276

---

3354 |legge 23 dicembre 1900, n. 492

---

3355 |legge 23 dicembre 1900, n. 496

---

3390 |legge 17 marzo 1901, n. 95

---

3668 |legge 28 dicembre 1902, n. 548

---

3676 |legge 12 febbraio 1903, n. 43

---

3701 |legge 16 aprile 1903, n. 137

---

3776 |legge 21 gennaio 1904, n. 15

---

3790 |legge 10 marzo 1904, n. 85

---

3861 |legge 26 giugno 1904, n. 328

---

3941 |legge 29 settembre 1904, n. 572

---

3942 |legge 19 dicembre 1904, n. 690

---

3954 |legge 29 dicembre 1904, n. 679

---

3959 |legge 22 gennaio 1905, n. 16

---

3987 |legge 11 maggio 1905, n. 185

---

4277 |legge 29 luglio 1906, n. 446

---

4278 |legge 29 luglio 1906, n. 474

---

4279 |legge 16 agosto 1906, n. 475

---

4281 |legge 14 ottobre 1906, n. 567

---

4282 |legge 21 ottobre 1906, n. 568

---

4312 |legge 3 gennaio 1907, n. 3

---

4365 |legge 30 marzo 1907, n. 115

---

4366 |legge 4 aprile 1907, n. 134

---

4369 |legge 4 aprile 1907, n. 188

---

4398 |legge 30 maggio 1907, n. 272

---

4574 |legge 19 luglio 1907, n. 565

---

4575 |legge 19 luglio 1907, n. 579

---

4579 |legge 19 settembre 1907, n. 686

---

4584 |legge 22 dicembre 1907, n. 798

---

4686 |legge 30 giugno 1908, n. 350

---

4778 |legge 17 luglio 1908, n. 468

---

4782 |legge 20 dicembre 1908, n. 718

---

4820 |legge 14 marzo 1909, n. 143

---

4840 |legge 10 giugno 1909, n. 358

---

4880 |legge 1° luglio 1909, n. 420

---

4932 |legge 29 luglio 1909, n. 583

---

4961 |legge 17 marzo 1910, n. 98

---

5026 |legge 23 giugno 1910, n. 366

---

5069 |legge 7 luglio 1910, n. 478

---

5287 |legge 25 giugno 1911, n. 573

---

5341 |legge 6 luglio 1911, n. 702

---

5367 |legge 13 luglio 1911, n. 747

---

5423 |legge 3 marzo 1912, n. 214

---

5551 |legge 27 giugno 1912, n. 708

---

5595 |legge 6 luglio 1912, n. 789

---

5596 |legge 6 luglio 1912, n. 790

---

5617 |legge 16 dicembre 1912, n. 1312

---

5736 |legge 12 giugno 1913, n. 606

---

5753 |legge 19 giugno 1913, n. 639

---

5841 |legge 11 luglio 1913, n. 958

---

5900 |legge 21 giugno 1914, n. 567

---

5935 |legge 14 luglio 1914, n. 685

---

5963 |legge 4 ottobre 1914, n. 1114

---

6199 |decreto-legge luogotenenziale 8 luglio 1915, n. 1079

---

6230 |decreto-legge luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1638

---

6402 |decreto-legge luogotenenziale 3 agosto 1916, n. 1040

---

7217 |legge 8 settembre 1918, n. 1547

---

7666 |decreto-legge luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1159

---

8234 |regio decreto-legge 25 novembre 1919, n. 2419

---

8750 |regio decreto-legge 7 giugno 1920, n. 860

---

8921 |regio decreto-legge 29 ottobre 1920, n. 1602

---

9200 |regio decreto-legge 26 aprile 1921, n. 1333

---

9322 |legge 31 agosto 1921, n. 1487

---

9323 |legge 31 agosto 1921, n. 1488

---

9461 |legge 30 dicembre 1921, n. 1878

---

9520 |regio decreto-legge 31 gennaio 1922, n. 157

---

9521 |regio decreto-legge 31 gennaio 1922, n. 158

---

9526 |regio decreto-legge 1° febbraio 1922, n. 162

---

9605 |legge 6 aprile 1922, n. 471

---

9640 |regio decreto-legge 17 aprile 1922, n. 651

---

9717 |legge 18 giugno 1922, n. 965

---

9802 |regio decreto-legge 10 agosto 1922, n. 1171

---

9807 |regio decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1172

---

9897 |regio decreto-legge 23 novembre 1922, n. 1488

---

9928 |regio decreto-legge 17 dicembre 1922, n. 1678

---

9931 |regio decreto-legge 17 dicembre 1922, n. 1749

---

9972 |regio decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 193

---

10042 |legge 18 febbraio 1923, n. 541

---

10047 |legge 21 febbraio 1923, n. 281

---

10048 |legge 22 febbraio 1923, n. 754

---

10049 |legge 22 febbraio 1923, n. 755

---

10089 |regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 782

---

10138 |regio decreto-legge 29 marzo 1923, n. 1429

---

10228 |regio decreto-legge 28 giugno 1923, n. 1389

---

10258 |regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816

---

10270 |regio decreto-legge 22 luglio 1923, n. 1720

---

10287 |regio decreto-legge 2 settembre 1923, n. 1917

---

10335 |regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 2222

---

10349 |regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2323

---

10389 |legge 18 ottobre 1923, n. 2531

---

10407 |regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2503

---

10419 |regio decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2495

---

10421 |regio decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2564

---

10422 |regio decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2603

---

10488 |regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3150

---

10489 |regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3154

---

10490 |regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3155

---

10491 |regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3156

---

10492 |regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3183

---

10493 |regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3238

---

10494 |regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3239

---

10506 |legge 16 dicembre 1923, n. 2890

---

10507 |legge 16 dicembre 1923, n. 2891

---

10511 |legge 16 dicembre 1923, n. 2935

---

10523 |regio decreto-legge 22 dicembre 1923, n. 3147

---

10629 |regio decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 490

---

10637 |regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211

---

10660 |legge 2 marzo 1924, n. 263

---

10698 |regio decreto-legge 13 marzo 1924, n. 529

---

10699 |regio decreto-legge 14 marzo 1924, n. 342

---

10700 |regio decreto-legge 15 marzo 1924, n. 361

---

10739 |regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 589

---

10742 |regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 592

---

10766 |regio decreto-legge 10 aprile 1924, n. 489

---

10776 |regio decreto-legge 24 aprile 1924, n. 815

---

10985 |regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1324

---

10991 |regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1482

---

10994 |regio decreto-legge 27 luglio 1924, n. 1815

---

11014 |regio decreto-legge 15 agosto 1924, n. 1547

---

11040 |regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1546

---

11042 |regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1622

---

11094 |regio decreto-legge 9 ottobre 1924, n. 1834

---

11099 |regio decreto-legge 12 ottobre 1924, n. 1578

---

11132 |regio decreto-legge 17 ottobre 1924, n. 1620

---

11133 |regio decreto-legge 17 ottobre 1924, n. 1626

---

11198 |regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2368

---

11306 |legge 28 dicembre 1924, n. 2360

---

11410 |regio decreto-legge 15 febbraio 1925, n. 285

---

11429 |regio decreto-legge 22 febbraio 1925, n. 339

---

11430 |regio decreto-legge 22 febbraio 1925, n. 370

---

11452 |regio decreto-legge 1° aprile 1925, n. 389

---

11521 |regio decreto-legge 16 aprile 1925, n. 459

---

11532 |regio decreto-legge 16 aprile 1925, n. 602

---

11555 |regio decreto-legge 26 aprile 1925, n. 1027

---

11568 |regio decreto-legge 3 maggio 1925, n. 840

---

11569 |regio decreto-legge 3 maggio 1925, n. 841

---

11670 |regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 851

---

11691 |regio decreto-legge 28 maggio 1925, n. 1155

---

11744 |legge 11 giugno 1925, n. 2400

---

11745 |legge 11 giugno 1925, n. 2479

---

11746 |legge 11 giugno 1925, n. 2590

---

11747 |legge 11 giugno 1925, n. 2593

---

11848 |legge 10 luglio 1925, n. 1511

---

11849 |legge 10 luglio 1925, n. 1512

---

11850 |legge 10 luglio 1925, n. 1515

---

11854 |legge 10 luglio 1925, n. 1685

---

11855 |legge 10 luglio 1925, n. 2098

---

11856 |legge 10 luglio 1925, n. 2480

---

11918 |regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1428

---

11946 |regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1731

---

12048 |regio decreto-legge 26 settembre 1925, n. 2074

---

12087 |regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1855

---

12183 |regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2003

---

12184 |regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2004

---

12301 |regio decreto-legge 24 dicembre 1925, n. 2276

---

12417 |regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 84

---

12419 |regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 159

---

12492 |legge 31 gennaio 1926, n. 670

---

12493 |legge 31 gennaio 1926, n. 684

---

12494 |legge 31 gennaio 1926, n. 685

---

12495 |legge 31 gennaio 1926, n. 732

---

12496 |legge 31 gennaio 1926, n. 938

---

12498 |legge 31 gennaio 1926, n. 961

---

12499 |legge 31 gennaio 1926, n. 1119

---

12500 |legge 31 gennaio 1926, n. 1120

---

12501 |legge 31 gennaio 1926, n. 1140

---

12502 |legge 31 gennaio 1926, n. 1151

---

12503 |legge 31 gennaio 1926, n. 1152

---

12549 |regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 210

---

12579 |legge 14 febbraio 1926, n. 180

---

12582 |regio decreto-legge 21 febbraio 1926, n. 439

---

12583 |legge 21 febbraio 1926, n. 683

---

12584 |regio decreto-legge 2 marzo 1926, n. 323

---

12585 |regio decreto-legge 3 marzo 1926, n. 332

---

12590 |regio decreto-legge 4 marzo 1926, n. 429

---

12596 |regio decreto-legge 7 marzo 1926, n. 541

---

12680 |legge 11 aprile 1926, n. 1099

---

12681 |legge 11 aprile 1926, n. 1138

---

12682 |legge 11 aprile 1926, n. 1250

---

12689 |legge 15 aprile 1926, n. 1139

---

12690 |legge 15 aprile 1926, n. 1141

---

12691 |legge 15 aprile 1926, n. 1142

---

12692 |legge 15 aprile 1926, n. 1188

---

12693 |legge 15 aprile 1926, n. 1251

---

12697 |regio decreto-legge 2 maggio 1926, n. 770

---

12710 |regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 1110

---

12746 |regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1111

---

12747 |regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1112

---

12873 |legge 15 luglio 1926, n. 1586

---

12874 |legge 15 luglio 1926, n. 1587

---

12875 |legge 15 luglio 1926, n. 1588

---

12876 |legge 15 luglio 1926, n. 1867

---

12880 |legge 23 luglio 1926, n. 1362

---

12929 |regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1548

---

12945 |regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2307

---

12969 |regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1717

---

13007 |regio decreto-legge 9 novembre 1926, n. 2332

---

13024 |regio decreto-legge 21 novembre 1926, n. 2161

---

13110 |regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2440

---

13130 |regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2303

---

13134 |regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2417

---

13166 |legge 6 gennaio 1927, n. 1629

---

13171 |regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 34

---

13177 |regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 105

---

13227 |regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 442

---

13263 |regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 281

---

13308 |regio decreto-legge 9 marzo 1927, n. 279

---

13309 |regio decreto-legge 10 marzo 1927, n. 291

---

13376 |regio decreto-legge 10 aprile 1927, n. 481

---

13394 |regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 567

---

13415 |legge 14 aprile 1927, n. 784

---

13436 |regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 1192

---

13437 |regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 1379

---

13447 |regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 1282

---

13449 |regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 2849

---

13649 |regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1475

---

13719 |regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1250

---

13741 |legge 14 luglio 1927, n. 2709

---

13742 |legge 14 luglio 1927, n. 2853

---

13801 |regio decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1829

---

13803 |regio decreto-legge 8 settembre 1927, n. 2736

---

13808 |legge 29 settembre 1927, n. 2852

---

13814 |regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1930

---

13818 |regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1961

---

13881 |regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2575

---

13882 |regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2703

---

13883 |regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2735

---

13905 |regio decreto-legge 4 dicembre 1927, n. 2843

---

13970 |legge 18 dicembre 1927, n. 2633

---

13988 |legge 22 dicembre 1927, n. 2402

---

13995 |legge 22 dicembre 1927, n. 2413

---

14020 |legge 22 dicembre 1927, n. 2596

---

14098 |legge 5 gennaio 1928, n. 4

---

14103 |legge 5 gennaio 1928, n. 24

---

14113 |regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 988

---

14114 |legge 5 gennaio 1928, n. 1322

---

14115 |legge 6 gennaio 1928, n. 1480

---

14116 |legge 6 gennaio 1928, n. 1769

---

14117 |legge 6 gennaio 1928, n. 1770

---

14118 |legge 6 gennaio 1928, n. 1771

---

14121 |legge 6 gennaio 1928, n. 1805

---

14122 |legge 6 gennaio 1928, n. 1820

---

14123 |legge 6 gennaio 1928, n. 1822

---

14124 |legge 6 gennaio 1928, n. 1824

---

14125 |legge 6 gennaio 1928, n. 1830

---

14126 |legge 6 gennaio 1928, n. 1832

---

14127 |legge 6 gennaio 1928, n. 3425

---

14303 |legge 15 marzo 1928, n. 1481

---

14305 |legge 15 marzo 1928, n. 1806

---

14306 |legge 15 marzo 1928, n. 1831

---

14307 |legge 15 marzo 1928, n. 1963

---

14308 |legge 15 marzo 1928, n. 1964

---

14311 |regio decreto-legge 18 marzo 1928, n. 526

---

14468 |legge 7 giugno 1928, n. 1291

---

14587 |legge 21 giugno 1928, n. 1834

---

14589 |legge 21 giugno 1928, n. 1962

---

14590 |legge 21 giugno 1928, n. 1965

---

14591 |legge 21 giugno 1928, n. 1966

---

14629 |legge 3 agosto 1928, n. 2611

---

14635 |regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2357

---

14642 |regio decreto-legge 25 agosto 1928, n. 2028

---

14643 |regio decreto-legge 31 agosto 1928, n. 2173

---

14644 |regio decreto-legge 31 agosto 1928, n. 2175

---

14679 |regio decreto-legge 11 ottobre 1928, n. 2311

---

14694 |regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2555

---

14722 |regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 3442

---

14765 |regio decreto-legge 26 novembre 1928, n. 3082

---

14804 |legge 2 dicembre 1928, n. 2679

---

14823 |legge 2 dicembre 1928, n. 3039

---

14824 |legge 2 dicembre 1928, n. 3115

---

14846 |regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2864

---

14878 |regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 3394

---

14879 |regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 3395

---

14893 |regio decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 3302

---

14894 |regio decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 3303

---

14897 |legge 9 dicembre 1928, n. 3453

---

14955 |legge 20 dicembre 1928, n. 3206

---

14994 |legge 24 dicembre 1928, n. 3344

---

14995 |legge 24 dicembre 1928, n. 3436

---

14996 |legge 24 dicembre 1928, n. 3438

---

14997 |legge 24 dicembre 1928, n. 3477

---

14998 |legge 24 dicembre 1928, n. 3480

---

14999 |legge 24 dicembre 1928, n. 3481

---

15000 |legge 24 dicembre 1928, n. 3488

---

15001 |legge 24 dicembre 1928, n. 3489

---

15002 |legge 24 dicembre 1928, n. 3500

---

15003 |legge 24 dicembre 1928, n. 3501

---

15004 |regio decreto-legge 24 dicembre 1928, n. 3505

---

15005 |legge 24 dicembre 1928, n. 3513

---

15006 |legge 24 dicembre 1928, n. 3514

---

15033 |legge 31 dicembre 1928, n. 3149

---

15039 |legge 31 dicembre 1928, n. 3345

---

15040 |legge 31 dicembre 1928, n. 3382

---

15041 |legge 31 dicembre 1928, n. 3422

---

15042 |legge 31 dicembre 1928, n. 3426

---

15043 |regio decreto-legge 31 dicembre 1928, n. 3427

---

15046 |legge 31 dicembre 1928, n. 3435

---

15047 |legge 31 dicembre 1928, n. 3437

---

15048 |legge 31 dicembre 1928, n. 3482

---

15049 |legge 31 dicembre 1928, n. 3490

---

15051 |legge 31 dicembre 1928, n. 3502

---

15052 |legge 31 dicembre 1928, n. 3503

---

15053 |legge 31 dicembre 1928, n. 3515

---

15087 |legge 6 gennaio 1929, n. 466

---

15144 |regio decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 182

---

15147 |regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 154

---

15150 |regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 291

---

15151 |regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 372

---

15152 |regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 872

---

15155 |legge 4 febbraio 1929, n. 357

---

15209 |regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 937

---

15225 |regio decreto-legge 12 giugno 1929, n. 935

---

15267 |regio decreto-legge 17 giugno 1929, n. 1254

---

15291 |legge 24 giugno 1929, n. 1154

---

15309 |legge 27 giugno 1929, n. 1033

---

15379 |legge 8 luglio 1929, n. 1220

---

15401 |legge 8 luglio 1929, n. 1300

---

15413 |legge 8 luglio 1929, n. 1418

---

15420 |legge 8 luglio 1929, n. 1465

---

15422 |legge 8 luglio 1929, n. 1484

---

15429 |legge 11 luglio 1929, n. 1481

---

15431 |legge 19 luglio 1929, n. 1374

---

15436 |legge 19 luglio 1929, n. 1480

---

15437 |legge 19 luglio 1929, n. 1482

---

15438 |legge 19 luglio 1929, n. 1575

---

15439 |legge 19 luglio 1929, n. 1617

---

15440 |legge 19 luglio 1929, n. 1618

---

15441 |regio decreto-legge 19 luglio 1929, n. 1634

---

15442 |legge 19 luglio 1929, n. 1637

---

15443 |regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1311

---

15484 |regio decreto-legge 28 settembre 1929, n. 1757

---

15509 |regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1982

---

15541 |regio decreto-legge 3 dicembre 1929, n. 2037

---

15544 |regio decreto-legge 13 dicembre 1929, n. 2409

---

15602 |regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 91

---

15603 |regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 126

---

15608 |legge 16 gennaio 1930, n. 156

---

15609 |legge 16 gennaio 1930, n. 157

---

15613 |legge 20 gennaio 1930, n. 214

---

15614 |legge 27 gennaio 1930, n. 415

---

15678 |legge 20 marzo 1930, n. 521

---

15761 |legge 26 aprile 1930, n. 1076

---

15822 |legge 29 maggio 1930, n. 879

---

15823 |legge 29 maggio 1930, n. 1180

---

15855 |legge 9 giugno 1930, n. 1006

---

15857 |legge 9 giugno 1930, n. 1134

---

15858 |legge 9 giugno 1930, n. 1135

---

15859 |legge 9 giugno 1930, n. 1418

---

15870 |legge 12 giugno 1930, n. 832

---

15885 |legge 20 giugno 1930, n. 1181

---

15890 |regio decreto-legge 23 giugno 1930, n. 1425

---

15891 |legge 24 giugno 1930, n. 823

---

15956 |legge 18 luglio 1930, n. 1244

---

15965 |regio decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1091

---

15973 |legge 8 agosto 1930, n. 1419

---

15976 |regio decreto-legge 15 agosto 1930, n. 1331

---

15997 |regio decreto-legge 17 ottobre 1930, n. 1413

---

16006 |regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1572

---

16007 |regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1573

---

16010 |regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1656

---

16197 |legge 8 gennaio 1931, n. 84

---

16200 |legge 8 gennaio 1931, n. 140

---

16201 |legge 8 gennaio 1931, n. 144

---

16202 |legge 8 gennaio 1931, n. 145

---

16203 |legge 8 gennaio 1931, n. 153

---

16204 |legge 8 gennaio 1931, n. 203

---

16205 |regio decreto-legge 8 gennaio 1931, n. 221

---

16206 |legge 8 gennaio 1931, n. 330

---

16207 |legge 8 gennaio 1931, n. 380

---

16209 |regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24

---

16210 |regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 25

---

16248 |regio decreto-legge 26 febbraio 1931, n. 443

---

16256 |legge 5 marzo 1931, n. 451

---

16316 |legge 9 aprile 1931, n. 351

---

16347 |legge 9 aprile 1931, n. 510

---

16359 |legge 17 aprile 1931, n. 517

---

16389 |legge 4 maggio 1931, n. 655

---

16402 |legge 15 maggio 1931, n. 861

---

16436 |legge 1° giugno 1931, n. 928

---

16437 |legge 1° giugno 1931, n. 989

---

16438 |legge 1° giugno 1931, n. 990

---

16456 |legge 12 giugno 1931, n. 774

---

16460 |legge 12 giugno 1931, n. 824

---

16461 |legge 12 giugno 1931, n. 825

---

16469 |legge 12 giugno 1931, n. 988

---

16512 |legge 18 giugno 1931, n. 1032

---

16525 |regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 1014

---

16542 |regio decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1086

---

16548 |regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 974

---

16549 |regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 975

---

16559 |regio decreto-legge 29 luglio 1931, n. 1163

---

16560 |regio decreto-legge 29 luglio 1931, n. 1193

---

16561 |legge 29 luglio 1931, n. 1208

---

16576 |regio decreto-legge 26 agosto 1931, n. 1053

---

16654 |regio decreto-legge 30 novembre 1931, n. 1612

---

16753 |legge 30 dicembre 1931, n. 1576

---

16769 |regio decreto-legge 2 gennaio 1932, n. 1

---

16779 |legge 7 gennaio 1932, n. 45

---

16780 |legge 7 gennaio 1932, n. 66

---

16781 |legge 7 gennaio 1932, n. 71

---

16782 |legge 7 gennaio 1932, n. 72

---

16785 |legge 7 gennaio 1932, n. 117

---

16786 |legge 7 gennaio 1932, n. 136

---

16787 |legge 7 gennaio 1932, n. 140

---

16788 |legge 7 gennaio 1932, n. 146

---

16831 |regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 199

---

16832 |regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 266

---

16833 |regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 267

---

16847 |regio decreto-legge 18 febbraio 1932, n. 193

---

16855 |regio decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 970

---

16877 |regio decreto-legge 19 marzo 1932, n. 197

---

16878 |regio decreto-legge 19 marzo 1932, n. 198

---

16879 |regio decreto-legge 19 marzo 1932, n. 242

---

16880 |regio decreto-legge 19 marzo 1932, n. 369

---

16881 |regio decreto-legge 19 marzo 1932, n. 816

---

16923 |regio decreto-legge 31 marzo 1932, n. 295

---

16925 |legge 31 marzo 1932, n. 325

---

16937 |legge 31 marzo 1932, n. 474

---

16938 |legge 31 marzo 1932, n. 475

---

16939 |legge 31 marzo 1932, n. 509

---

16940 |legge 31 marzo 1932, n. 552

---

16941 |legge 31 marzo 1932, n. 718

---

16950 |regio decreto-legge 14 aprile 1932, n. 379

---

16965 |regio decreto-legge 19 maggio 1932, n. 523

---

16980 |legge 20 maggio 1932, n. 899

---

17014 |regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 782

---

17016 |legge 26 maggio 1932, n. 850

---

17027 |legge 3 giugno 1932, n. 682

---

17028 |legge 3 giugno 1932, n. 683

---

17029 |legge 3 giugno 1932, n. 851

---

17031 |legge 3 giugno 1932, n. 878

---

17032 |legge 3 giugno 1932, n. 879

---

17033 |legge 3 giugno 1932, n. 890

---

17034 |legge 3 giugno 1932, n. 967

---

17035 |legge 3 giugno 1932, n. 972

---

17036 |legge 3 giugno 1932, n. 977

---

17087 |legge 16 giugno 1932, n. 924

---

17091 |legge 16 giugno 1932, n. 1178

---

17096 |regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 862

---

17097 |regio decreto-legge 23 giugno 1932, n. 817

---

17100 |regio decreto-legge 23 giugno 1932, n. 948

---

17101 |legge 23 giugno 1932, n. 964

---

17107 |regio decreto-legge 14 luglio 1932, n. 818

---

17113 |regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 928

---

17115 |regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 971

---

17132 |regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1030

---

17133 |regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1130

---

17144 |regio decreto-legge 16 settembre 1932, n. 1236

---

17178 |regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1470

---

17192 |regio decreto-legge 17 novembre 1932, n. 1474

---

17240 |regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1903

---

17248 |regio decreto-legge 21 dicembre 1932, n. 1632

---

17317 |legge 22 dicembre 1932, n. 1938

---

17318 |legge 22 dicembre 1932, n. 1939

---

17319 |legge 22 dicembre 1932, n. 1940

---

17320 |legge 22 dicembre 1932, n. 1941

---

17321 |legge 22 dicembre 1932, n. 1942

---

17322 |legge 22 dicembre 1932, n. 1943

---

17323 |legge 22 dicembre 1932, n. 1944

---

17324 |legge 22 dicembre 1932, n. 1947

---

17325 |legge 22 dicembre 1932, n. 1948

---

17326 |legge 22 dicembre 1932, n. 1949

---

17327 |legge 22 dicembre 1932, n. 1950

---

17328 |legge 22 dicembre 1932, n. 1951

---

17329 |legge 22 dicembre 1932, n. 1952

---

17374 |legge 9 gennaio 1933, n. 19

---

17376 |legge 9 gennaio 1933, n. 28

---

17377 |legge 9 gennaio 1933, n. 41

---

17382 |legge 16 gennaio 1933, n. 53

---

17383 |legge 16 gennaio 1933, n. 97

---

17398 |regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 64

---

17405 |legge 6 febbraio 1933, n. 125

---

17409 |legge 16 febbraio 1933, n. 49

---

17501 |legge 10 aprile 1933, n. 398

---

17502 |legge 10 aprile 1933, n. 408

---

17503 |legge 10 aprile 1933, n. 413

---

17504 |legge 10 aprile 1933, n. 414

---

17516 |legge 13 aprile 1933, n. 485

---

17520 |legge 13 aprile 1933, n. 619

---

17563 |regio decreto-legge 30 maggio 1933, n. 598

---

17565 |regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 563

---

17569 |regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 620

---

17626 |legge 15 giugno 1933, n. 743

---

17633 |legge 15 giugno 1933, n. 789

---

17634 |legge 15 giugno 1933, n. 790

---

17657 |regio decreto-legge 27 giugno 1933, n. 931

---

17664 |regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 890

---

17670 |regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 953

---

17706 |regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1051

---

17723 |regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1122

---

17747 |regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1439

---

17820 |regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1771

---

17823 |regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1772

---

17828 |regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 2417

---

17835 |regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1671

---

17849 |legge 14 dicembre 1933, n. 1738

---

17852 |regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1745

---

17936 |legge 4 gennaio 1934, n. 73

---

17937 |legge 4 gennaio 1934, n. 77

---

17938 |legge 4 gennaio 1934, n. 78

---

17939 |legge 4 gennaio 1934, n. 79

---

17959 |regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 23

---

17960 |regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 24

---

17994 |regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 669

---

18007 |legge 15 gennaio 1934, n. 145

---

18064 |legge 22 gennaio 1934, n. 213

---

18123 |legge 29 gennaio 1934, n. 235

---

18128 |legge 29 gennaio 1934, n. 303

---

18172 |regio decreto-legge 12 febbraio 1934, n. 485

---

18193 |legge 1° marzo 1934, n. 639

---

18198 |regio decreto-legge 5 marzo 1934, n. 374

---

18202 |regio decreto-legge 5 marzo 1934, n. 728

---

18226 |regio decreto-legge 22 marzo 1934, n. 646

---

18237 |regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 588

---

18240 |regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 670

---

18246 |regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 784

---

18381 |legge 14 giugno 1934, n. 1160

---

18384 |legge 14 giugno 1934, n. 1196

---

18385 |legge 14 giugno 1934, n. 1217

---

18386 |legge 14 giugno 1934, n. 1218

---

18387 |legge 14 giugno 1934, n. 1221

---

18389 |legge 14 giugno 1934, n. 1247

---

18390 |legge 14 giugno 1934, n. 1248

---

18392 |legge 14 giugno 1934, n. 1250

---

18396 |legge 14 giugno 1934, n. 1267

---

18398 |legge 14 giugno 1934, n. 1269

---

18419 |regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1071

---

18420 |regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1072

---

18449 |regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1234

---

18494 |regio decreto-legge 17 agosto 1934, n. 1505

---

18512 |regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1534

---

18519 |regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1626

---

18537 |regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1700

---

18539 |regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1703

---

18592 |regio decreto-legge 19 ottobre 1934, n. 1818

---

18610 |regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1946

---

18611 |regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1947

---

18644 |legge 13 dicembre 1934, n. 2058

---

18723 |regio decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 9

---

18767 |regio decreto-legge 24 gennaio 1935, n. 46

---

18783 |regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 273

---

18785 |regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 323

---

18865 |regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 407

---

18866 |regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 409

---

18927 |legge 4 aprile 1935, n. 769

---

18942 |legge 4 aprile 1935, n. 865

---

18944 |legge 4 aprile 1935, n. 880

---

18945 |legge 4 aprile 1935, n. 883

---

18951 |legge 4 aprile 1935, n. 913

---

18958 |legge 4 aprile 1935, n. 1107

---

18959 |legge 4 aprile 1935, n. 1108

---

18992 |legge 8 aprile 1935, n. 886

---

18998 |legge 8 aprile 1935, n. 945

---

19001 |legge 8 aprile 1935, n. 993

---

19005 |legge 8 aprile 1935, n. 1109

---

19041 |legge 11 aprile 1935, n. 946

---

19042 |legge 11 aprile 1935, n. 996

---

19043 |legge 11 aprile 1935, n. 997

---

19083 |regio decreto-legge 6 maggio 1935, n. 590

---

19084 |regio decreto-legge 6 maggio 1935, n. 607

---

19085 |regio decreto-legge 6 maggio 1935, n. 608

---

19086 |regio decreto-legge 6 maggio 1935, n. 609

---

19136 |legge 23 maggio 1935, n. 1111

---

19175 |legge 3 giugno 1935, n. 1209

---

19176 |legge 3 giugno 1935, n. 1210

---

19177 |legge 3 giugno 1935, n. 1211

---

19178 |legge 3 giugno 1935, n. 1235

---

19180 |legge 3 giugno 1935, n. 1384

---

19229 |legge 13 giugno 1935, n. 1186

---

19230 |legge 13 giugno 1935, n. 1187

---

19273 |legge 13 giugno 1935, n. 1396

---

19278 |legge 13 giugno 1935, n. 1431

---

19306 |regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1432

---

19335 |regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1445

---

19356 |regio decreto-legge 13 agosto 1935, n. 1579

---

19369 |regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1716

---

19370 |regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1729

---

19372 |regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1782

---

19374 |regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1832

---

19416 |regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1817

---

19584 |legge 23 dicembre 1935, n. 2416

---

19585 |legge 23 dicembre 1935, n. 2434

---

19652 |regio decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 10

---

19653 |regio decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 14

---

19654 |regio decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 15

---

19655 |regio decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 20

---

19666 |legge 6 gennaio 1936, n. 100

---

19671 |legge 6 gennaio 1936, n. 115

---

19672 |legge 6 gennaio 1936, n. 131

---

19673 |legge 6 gennaio 1936, n. 137

---

19674 |legge 6 gennaio 1936, n. 138

---

19675 |legge 6 gennaio 1936, n. 139

---

19677 |legge 6 gennaio 1936, n. 146

---

19904 |legge 19 marzo 1936, n. 515

---

19925 |legge 26 marzo 1936, n. 572

---

19932 |legge 26 marzo 1936, n. 604

---

19933 |legge 26 marzo 1936, n. 605

---

19947 |legge 30 marzo 1936, n. 582

---

19959 |legge 2 aprile 1936, n. 585

---

19960 |legge 2 aprile 1936, n. 598

---

19961 |legge 2 aprile 1936, n. 599

---

20027 |regio decreto-legge 14 aprile 1936, n. 855

---

20072 |regio decreto-legge 23 aprile 1936, n. 860

---

20084 |regio decreto-legge 30 aprile 1936, n. 873

---

20286 |regio decreto-legge 9 giugno 1936, n. 1146

---

20315 |regio decreto-legge 2 luglio 1936, n. 1460

---

20322 |regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1461

---

20325 |regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1467

---

20363 |regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1607

---

20377 |regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1694

---

20398 |regio decreto-legge 17 settembre 1936, n. 1812

---

20399 |regio decreto-legge 17 settembre 1936, n. 1814

---

20401 |regio decreto-legge 17 settembre 1936, n. 1821

---

20405 |regio decreto-legge 17 settembre 1936, n. 1830

---

20407 |regio decreto-legge 17 settembre 1936, n. 1833

---

20447 |regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1947

---

20448 |regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1948

---

20449 |regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1952

---

20450 |regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1954

---

20468 |regio decreto-legge 29 ottobre 1936, n. 2096

---

20483 |regio decreto-legge 15 novembre 1936, n. 1953

---

20485 |regio decreto-legge 19 novembre 1936, n. 2153

---

20505 |regio decreto-legge 15 dicembre 1936, n. 2218

---

20506 |regio decreto-legge 15 dicembre 1936, n. 2219

---

20509 |regio decreto-legge 15 dicembre 1936, n. 2275

---

20510 |regio decreto-legge 15 dicembre 1936, n. 2285

---

20511 |regio decreto-legge 15 dicembre 1936, n. 2390

---

20543 |legge 26 dicembre 1936, n. 2354

---

20545 |legge 26 dicembre 1936, n. 2356

---

20548 |legge 26 dicembre 1936, n. 2376

---

20551 |legge 26 dicembre 1936, n. 2379

---

20552 |legge 26 dicembre 1936, n. 2387

---

20613 |legge 4 gennaio 1937, n. 34

---

20621 |legge 4 gennaio 1937, n. 49

---

20623 |legge 4 gennaio 1937, n. 52

---

20624 |legge 4 gennaio 1937, n. 53

---

20629 |legge 4 gennaio 1937, n. 98

---

20630 |legge 4 gennaio 1937, n. 103

---

20631 |legge 4 gennaio 1937, n. 104

---

20632 |legge 4 gennaio 1937, n. 105

---

20634 |legge 4 gennaio 1937, n. 110

---

20635 |legge 4 gennaio 1937, n. 111

---

20637 |legge 4 gennaio 1937, n. 113

---

20641 |legge 4 gennaio 1937, n. 123

---

20642 |legge 4 gennaio 1937, n. 132

---

20709 |regio decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 196

---

20713 |regio decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 271

---

20714 |regio decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 287

---

20715 |regio decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 288

---

20726 |regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 41

---

20842 |regio decreto-legge 18 febbraio 1937, n. 291

---

20844 |regio decreto-legge 18 febbraio 1937, n. 338

---

20867 |legge 23 marzo 1937, n. 608

---

20868 |legge 23 marzo 1937, n. 609

---

20869 |legge 23 marzo 1937, n. 610

---

20870 |legge 23 marzo 1937, n. 617

---

20871 |legge 23 marzo 1937, n. 618

---

20875 |legge 23 marzo 1937, n. 638

---

20876 |legge 23 marzo 1937, n. 766

---

20969 |regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 562

---

20973 |regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 720

---

20974 |regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 721

---

20976 |regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 726

---

20978 |regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 729

---

20979 |regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 737

---

20980 |regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 755

---

20981 |regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 769

---

20982 |regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 784

---

20983 |regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 819

---

20984 |regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 828

---

20985 |regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 831

---

20986 |regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 840

---

20988 |regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 1077

---

21082 |legge 3 giugno 1937, n. 972

---

21153 |legge 10 giugno 1937, n. 1028

---

21155 |legge 10 giugno 1937, n. 1042

---

21158 |legge 10 giugno 1937, n. 1055

---

21170 |legge 10 giugno 1937, n. 1218

---

21171 |legge 10 giugno 1937, n. 1219

---

21203 |regio decreto-legge 16 giugno 1937, n. 1167

---

21249 |regio decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1275

---

21250 |regio decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1276

---

21251 |regio decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1289

---

21254 |regio decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1333

---

21262 |regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1310

---

21402 |regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1988

---

21405 |regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2005

---

21406 |regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2006

---

21407 |regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2007

---

21408 |regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2008

---

21416 |regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2060

---

21417 |regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2067

---

21421 |regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2190

---

21433 |regio decreto-legge 5 novembre 1937, n. 2043

---

21529 |legge 23 dicembre 1937, n. 2386

---

21542 |legge 23 dicembre 1937, n. 2424

---

21545 |legge 23 dicembre 1937, n. 2462

---

21549 |legge 23 dicembre 1937, n. 2493

---

21551 |legge 23 dicembre 1937, n. 2502

---

21552 |legge 23 dicembre 1937, n. 2503

---

21553 |legge 23 dicembre 1937, n. 2511

---

21554 |legge 23 dicembre 1937, n. 2512

---

21556 |legge 23 dicembre 1937, n. 2521

---

21557 |legge 23 dicembre 1937, n. 2522

---

21559 |legge 23 dicembre 1937, n. 2526

---

21560 |legge 23 dicembre 1937, n. 2527

---

21561 |legge 23 dicembre 1937, n. 2528

---

21576 |legge 23 dicembre 1937, n. 2595

---

21577 |legge 23 dicembre 1937, n. 2606

---

21585 |legge 23 dicembre 1937, n. 2648

---

21706 |legge 17 gennaio 1938, n. 87

---

21707 |legge 17 gennaio 1938, n. 94

---

21710 |legge 17 gennaio 1938, n. 99

---

21777 |regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 232

---

21779 |regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 241

---

21781 |regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 257

---

21786 |regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 459

---

21846 |regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 520

---

21847 |regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 529

---

21848 |regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 530

---

21849 |regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 536

---

21850 |regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 566

---

21851 |regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 567

---

21852 |regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 572

---

21853 |regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 573

---

21854 |regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 587

---

21855 |regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 588

---

21856 |regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 589

---

21857 |regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 604

---

21858 |regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 615

---

21859 |regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 663

---

21860 |regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 760

---

21894 |legge 7 aprile 1938, n. 411

---

21924 |legge 11 aprile 1938, n. 421

---

21925 |legge 11 aprile 1938, n. 422

---

21926 |legge 11 aprile 1938, n. 436

---

21927 |legge 11 aprile 1938, n. 437

---

21928 |legge 11 aprile 1938, n. 438

---

21929 |legge 11 aprile 1938, n. 439

---

21930 |legge 11 aprile 1938, n. 448

---

22082 |regio decreto-legge 19 maggio 1938, n. 953

---

22083 |regio decreto-legge 19 maggio 1938, n. 983

---

22087 |regio decreto-legge 19 maggio 1938, n. 1208

---

22177 |legge 16 giugno 1938, n. 1050

---

22178 |legge 16 giugno 1938, n. 1051

---

22182 |legge 16 giugno 1938, n. 1059

---

22204 |legge 16 giugno 1938, n. 1145

---

22210 |regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1160

---

22211 |regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1167

---

22226 |legge 16 giugno 1938, n. 1241

---

22271 |regio decreto-legge 15 luglio 1938, n. 1304

---

22380 |regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1571

---

22381 |regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1576

---

22382 |regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1578

---

22383 |regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1581

---

22384 |regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1582

---

22385 |regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1597

---

22388 |regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1629

---

22389 |regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1676

---

22409 |regio decreto-legge 23 settembre 1938, n. 2051

---

22418 |regio decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1821

---

22433 |regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1876

---

22437 |regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1944

---

22438 |regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1989

---

22439 |regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1995

---

22440 |regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 2160

---

22678 |legge 5 gennaio 1939, n. 139

---

22690 |legge 5 gennaio 1939, n. 176

---

22694 |legge 5 gennaio 1939, n. 180

---

22696 |legge 5 gennaio 1939, n. 182

---

22697 |legge 5 gennaio 1939, n. 183

---

22698 |legge 5 gennaio 1939, n. 184

---

22700 |legge 5 gennaio 1939, n. 186

---

22701 |legge 5 gennaio 1939, n. 187

---

22703 |legge 5 gennaio 1939, n. 192

---

22704 |legge 5 gennaio 1939, n. 193

---

22705 |legge 5 gennaio 1939, n. 196

---

22707 |legge 5 gennaio 1939, n. 228

---

22708 |legge 5 gennaio 1939, n. 229

---

22709 |legge 5 gennaio 1939, n. 230

---

22710 |legge 5 gennaio 1939, n. 231

---

22711 |legge 5 gennaio 1939, n. 232

---

22712 |legge 5 gennaio 1939, n. 233

---

22713 |legge 5 gennaio 1939, n. 234

---

22714 |legge 5 gennaio 1939, n. 235

---

22715 |legge 5 gennaio 1939, n. 236

---

22716 |legge 5 gennaio 1939, n. 237

---

22717 |legge 5 gennaio 1939, n. 238

---

22719 |legge 5 gennaio 1939, n. 240

---

22720 |legge 5 gennaio 1939, n. 241

---

22721 |legge 5 gennaio 1939, n. 242

---

22722 |legge 5 gennaio 1939, n. 243

---

22725 |legge 5 gennaio 1939, n. 246

---

22726 |legge 5 gennaio 1939, n. 247

---

22734 |regio decreto-legge 5 gennaio 1939, n. 304

---

22739 |legge 5 gennaio 1939, n. 359

---

23014 |legge 15 maggio 1939, n. 821

---

23015 |legge 15 maggio 1939, n. 822

---

23018 |legge 15 maggio 1939, n. 833

---

23021 |legge 15 maggio 1939, n. 853

---

23022 |legge 15 maggio 1939, n. 854

---

23023 |legge 15 maggio 1939, n. 932

---

23024 |legge 15 maggio 1939, n. 953

---

23026 |legge 15 maggio 1939, n. 984

---

23108 |legge 6 giugno 1939, n. 1046

---

23109 |legge 6 giugno 1939, n. 1047

---

23113 |legge 6 giugno 1939, n. 1137

---

23114 |legge 6 giugno 1939, n. 1143

---

23180 |legge 6 luglio 1939, n. 1066

---

23183 |legge 6 luglio 1939, n. 1214

---

23222 |legge 13 luglio 1939, n. 1330

---

23223 |legge 13 luglio 1939, n. 1335

---

23376 |legge 30 novembre 1939, n. 2036

---

23377 |legge 30 novembre 1939, n. 2037

---

23381 |legge 30 novembre 1939, n. 2113

---

23382 |legge 30 novembre 1939, n. 2122

---

23383 |legge 30 novembre 1939, n. 2124

---

23385 |legge 30 novembre 1939, n. 2137

---

23386 |legge 30 novembre 1939, n. 2178

---

23487 |legge 20 marzo 1940, n. 447

---

23520 |legge 29 marzo 1940, n. 446

---

23523 |legge 29 marzo 1940, n. 466

---

23526 |legge 29 marzo 1940, n. 1104

---

23632 |legge 16 maggio 1940, n. 636

---

23670 |legge 23 maggio 1940, n. 755

---

23671 |legge 23 maggio 1940, n. 786

---

23673 |legge 23 maggio 1940, n. 861

---

23703 |legge 30 maggio 1940, n. 835

---

23757 |legge 14 giugno 1940, n. 1024

---

23785 |legge 21 giugno 1940, n. 1052

---

23788 |legge 21 giugno 1940, n. 1147

---

23858 |legge 6 luglio 1940, n. 1168

---

23907 |legge 13 agosto 1940, n. 1348

---

24013 |legge 21 ottobre 1940, n. 1520

---

24066 |legge 25 novembre 1940, n. 2007

---

24111 |legge 13 gennaio 1941, n. 19

---

24199 |legge 24 febbraio 1941, n. 189

---

24333 |legge 27 giugno 1941, n. 915

---

24334 |legge 27 giugno 1941, n. 916

---

24384 |legge 11 luglio 1941, n. 928

---

24427 |legge 25 luglio 1941, n. 938

---

24544 |legge 20 novembre 1941, n. 1433

---

24545 |legge 20 novembre 1941, n. 1485

---

24546 |legge 20 novembre 1941, n. 1489

---

24693 |legge 26 gennaio 1942, n. 57

---

24810 |legge 30 marzo 1942, n. 437

---

24811 |legge 30 marzo 1942, n. 438

---

24853 |legge 7 maggio 1942, n. 853

---

24948 |legge 21 giugno 1942, n. 891

---

24949 |legge 21 giugno 1942, n. 892

---

24951 |legge 21 giugno 1942, n. 900

---

24953 |legge 21 giugno 1942, n. 955

---

24954 |legge 21 giugno 1942, n. 1064

---

25023 |legge 24 luglio 1942, n. 1116

---

25024 |legge 24 luglio 1942, n. 1117

---

25107 |legge 18 ottobre 1942, n. 1329

---

25113 |legge 18 ottobre 1942, n. 1344

---

25133 |legge 24 ottobre 1942, n. 1448

---

25197 |legge 7 dicembre 1942, n. 1855

---

25235 |legge 24 dicembre 1942, n. 1818

---

25393 |legge 19 aprile 1943, n. 487

---

26361 |decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 21

---

26434 |decreto legislativo luogotenenziale 6 marzo 1946, n. 296

---

|decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
27456 |febbraio 1947, n. 304

---

|decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio
27765 |1947, n. 663

---

|decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11
28278 |settembre 1947, n. 1253

---

|decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29
28409 |settembre 1947, n. 1327

---

28413 |legge 29 settembre 1947, n. 1655

---

|decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9
28470 |ottobre 1947, n. 1320

---

|decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30
28600 |ottobre 1947, n. 1455

---

28653 |legge 13 novembre 1947, n. 1422

---

28654 |legge 13 novembre 1947, n. 1452

---

28695 |legge 27 novembre 1947, n. 1442

---

28696 |legge 27 novembre 1947, n. 1491

---

|decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13
28764 |dicembre 1947, n. 1769

---

|decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15
28775 |dicembre 1947, n. 1609

---

28776 |legge 16 dicembre 1947, n. 1443

---

28780 |legge 16 dicembre 1947, n. 1621

---

28785 |legge 16 dicembre 1947, n. 1657

---

28786 |legge 16 dicembre 1947, n. 1663

---

28787 |legge 16 dicembre 1947, n. 1672

---

28788 |legge 16 dicembre 1947, n. 1682

---

28789 |legge 16 dicembre 1947, n. 1728

---

28790 |legge 16 dicembre 1947, n. 1757

---

28791 |legge 16 dicembre 1947, n. 1763

---

|decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29
28847 |dicembre 1947, n. 1752